REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE,
ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

Servizio disciplina gestione rifiuti
e siti inquinati

rifiuti@regione.fvg.it
ambiente@certregione.fvg.it
tel + 39 040 377 4113
fax + 39 040 377 4513
I - 34133 Trieste, via Carducci 6

[Imposta di bollo assolta]

UD/AIA/36-R

Decreto n° 2818/AMB del 26/05/2021

D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – articolo 29-octies
Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio delle attività di cui al punto 5.1 lett b) e 5.3, lettera a) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda, svolta dalla società DEPURA s.r.l. presso l'installazione sita nel Comune di San Giovanni al Natisone

Il Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati

Premesso che:

- con nota del 7 agosto 2020, acquisita al prot. n. 37309 e 37310 di pari data, la ditta Depura S.r.l. ha presentato, ai sensi del comma 5 dell'articolo 29-octies del D.lgs. 152/2006, domanda di riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale; con la stessa nota, la società ha comunicato l'intenzione di realizzare una modifica non sostanziale dell'installazione consistente nei seguenti interventi:
  - inserimento, a monte dell'esistente sezione di filtrazione a quarzite e carboni attivi, di una sezione di depurazione biologica a fanghi attivi e MBR, con trattamento fanghi dedicato, a fronte dello smantellamento della linea di trattamento acidi e basi presente;
  - aggiornamento dell'elenco dei rifiuti ammissibili nell'impianto;

  per i quali il Servizio valutazioni ambientali ha escluso la necessità della procedura di verifica [nota prot. n. 29064 del 23/06/2020];
- a seguito della richiesta di perfezionamento prot.n. 41904 di data 07 settembre 2020, con nota acquisita al prot.n. 43645 del 16 settembre 2020 la Società ha perfezionato l'istanza presentando le schede riassuntive della modulistica vigente.
- con nota prot.n. 44650 del 22 settembre 2020 il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati ha comunicato alla società, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990, l'avvio del procedimento amministrativo, trasmesso al Comune di San Giovanni al Natisone, all'ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, all'Acquedotto Poiana s.p.a., e al Servizio autorizzazioni per la prevenzione dell'Inquinamento copia della documentazione depositata dal gestore ed è stata indetta e convocata la prima riunione della Conferenza dei Servizi;
- in data 23 settembre 2020 la Regione ha pubblicato sul proprio sito WEB, ai sensi dell'art. 29 quater comma 2 del D.lgs. 152/06, gli estremi del procedimento inerente il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale;

- che a seguito della pubblicazione delle informazioni relative al procedimento di riesame sul sito internet della Regione non sono state presentate osservazioni sul procedimento di riesame da parte del pubblico;
- in data 28 ottobre 2020si è svolta la prima seduta della conferenza dei servizi, la quale al termine della discussione ha espresso la necessità di acquisire integrazioni documentali, le quali sono state richieste al Gestore con nota prot.n. 52215 del 29 ottobre 2020;
- con nota prot.n. 4559 del 28 gennaio 2021 il Gestore ha riscontrato alla suddetta richiesta trasmettendo le integrazioni richieste;
- con nota prot.n. 7776 del giorno 11 febbraio 2021 le integrazioni ricevute sono state trasmesse agli Enti coinvolti nel procedimento ed è stata fissata la data della seconda riunione della conferenza dei servizi;
- che in data 24 febbraio 2021 si è svolta la seconda seduta della conferenza dei servizi, la quale, al termine della discussione, ha approvato in via preliminare la documentazione istruttoria ed ha ritenuto di sospendere i propri lavori al fine di acquisire il parere del Servizio Valutazioni ambientali in merito all'inserimento a monte dell'esistente sezione di filtrazione a quarzite e carboni attivi, di una sezione di depurazione biologica a fanghi attivi e MBR con trattamento fanghi dedicato, che si configura come introduzione di una nuova attività di trattamento del rifiuto liquido classificabile come operazione D8 di cui all'Allegato B della parte terza del D.lgs. 152/2006.
- con nota prot.n. 12568 dd. 04/03/2021 è stato chiesto il parere al Servizio Valutazioni ambientali;
- con nota prot.n.16726 del 23 marzo 2021, iscritta al prot.n. 16750 di pari data il Servizio valutazioni ambientali ha confermato i contenuti della nota prot.n. 29064 del 23 giugno 2020;
- con nota prot.n. 18320 del giorno 30 marzo 2021 è stata comunicata la riapertura dei lavori della conferenza dei servizi;
- che in data 14 aprile 2021 si è svolta la riunione della conferenza dei servizi, la quale, al termine della discussione, ha espresso parere favorevole al rilascio del provvedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale e approvato in via definitiva la seguente documentazione istruttoria:
  - Allegato A, Scheda riepilogativa installazione;
  - Allegato B, Limiti e prescrizioni;
  - Allegato C, Piano di monitoraggio e controllo;
  - Allegato D, Migliori tecniche disponibili.

Dato atto che la procedura di riesame di cui all'articolo 29-octies del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 si è conclusa con esito favorevole;

Vista la nota prot. n. 22423 del 20 aprile 2021, con la quale il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati ha inviato agli Enti e alle strutture coinvolte nel procedimento copia del verbale della ultima riunione della Conferenza di servizi;

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale";*

Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 *"Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*";

Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, "*Linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale*

22295/2014";

Considerato che, ai sensi dell'articolo29-bis, comma1, l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (*Best Available Techniques*);

Vista la Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista:

- la nota prot.n. 6496 del 04/03/2021, iscritta al prot.n. 12717 del 05/03/2021, con la quale ARPA FVG ha trasmesso le "Linee guida – monitoraggi aggiuntivi per gli stabilimenti AIA ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6 bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i." revisionate in seguito agli incontri con i competenti Servizi della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile;
- la nota prot.n. 15580 del 18/03/2021, con la quale i competenti Servizi della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile hanno stabilito che le suddette linee guida troveranno applicazione nell'ambito dei procedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza;

Richiamato il Decreto n. 2795/AMB del 25/05/2021 avente ad oggetto "Controlli per le acque sotterranee e per il suolo per le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ricadenti nella categoria 5, Allegato VIII, Parte II del D.lgs. 152/2006. Modalità di trasmissione della "Relazione di proposta monitoraggi 29-sexies" da parte dei Gestori."

Ritenuto a tal fine di uniformare i criteri di adempimento alla prescrizione del citato Decreto n.2795/AMB, di procedere d'ufficio alla modifica della prescrizione di cui al punto 8 "Prescrizioni relative al monitoraggio delle acque sotterranee" dell'Allegato B "Limiti e prescrizioni" precedentemente approvato durante l'ultima seduta della conferenza dei servizi, come segue:
"La ditta deve presentare una Relazione di proposta di monitoraggi ex articolo 29- sexies, comma 6 bis del D.lgs. 152/2006, redatta secondo le indicazioni delle apposite Linee Guida di ARPA FVG, entro 4 mesi dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale";

Valutata da parte del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, sulla base della relazione predisposta dal proponente, [allegato A18 all'istanza di autorizzazione] la non necessità di effettuare interventi di mitigazione ambientale;

Vista la Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 *"Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. *"Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni''*;

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 *"Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso"*;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"*;

Visto l'articolo 51, comma 1, lettera c bis) dell'Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2018, n. 1363 *"Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali e assetto delle posizioni organizzative"*, come introdotto dall'articolo 6 dell'Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 30 gennaio 2020, n. 112, il quale prevede che il Servizio Disciplina Gestione Rifiuti e Siti Inquinati curi gli adempimenti di competenza regionale in materia di autorizzazioni

integrate ambientali (AIA) ai sensi della Parte II, Titolo III-bis del D.lgs. 152/2006 per quanto concerne gli impianti rientranti in categoria 5 dell'Allegato VIII alla Parte II, garantendo il coordinamento dei soggetti competenti ad esprimersi sui titoli abilitativi, compresi nell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), con decorrenza dal 1 marzo 2020;

Preso atto dell'avvenuto versamento dell'imposta di bollo nella misura di legge, la cui ricevuta è stata trasmessa alla Regione al prot.n. 22765 di data 21 aprile 2021;

Vista l'iscrizione all'elenco "White list" e quanto disposto dell'art. 83-bis, comma 2 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

Ritenuto per quanto sopra esposto di procedere col presente provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale;

DECRETA

1. È rinnovata, per ulteriori **12 (dodici)** anni decorrenti dalla data del presente provvedimento, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società DEPURA S.r.l. – sede legale in Comune di San Giovanni al Natisone (UD) via Braiduzza n.16, loc. Cascina Rinaldi, codice fiscale e part. IVA 00435690300 – per l'esercizio dell'installazione sita in Comune di San Giovanni al Natisone, via Braiduzza n.16, loc. Cascina Rinaldi.

   I seguenti allegati:
   - Allegato A, Scheda tecnica installazione
   - Allegato B, Limiti e prescrizioni
   - Allegato C, Piano di monitoraggio e controllo
   - Allegato D, Migliori tecniche disponibili

   approvati dalla conferenza dei servizi nella seduta del 14 aprile 2021 e modificati come in premesse meglio esplicitato, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

   Ai fini della dell'individuazione delle attività autorizzate, dei quantitativi e delle caratteristiche dei rifiuti ammessi e di ogni altro elemento connotante l'installazione e le attività che ivi si svolgono, si rimanda all'*Allegato A – Scheda tecnica installazione* approvato dalla conferenza dei servizi e a quanto indicato dal gestore nella domanda di autorizzazione, nella documentazione accompagnatoria della stessa e nelle successive integrazioni [se non in contrasto o modificate dal presente atto].

2. AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE
   In base all'articolo 208, comma 2 del D.lgs. 152/2006, la presente autorizzazione sostituisce l'autorizzazione unica di cui al medesimo articolo; sono in quest'ultima ricompresi ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza degli Enti partecipanti alla conferenza di servizi, ivi incluso il permesso di costruire di cui al Capo II del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

   La presente autorizzazione sostituisce inoltre, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 11 del D.lgs. 152/2006:
   - l'autorizzazione allo scarico di cui alla Parte terza, Titolo IV, Capo II del D.lgs. 152/2006;
   - l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.lgs. 152/2006;

   per gli impianti e le attività per i quali l'Allegato B stabilisce limiti e prescrizioni.

3. LIMITI E PRESCRIZIONI
   In aggiunta a quanto già stabilito dal presente atto, ai fini dell'esercizio dell'installazione, il Gestore si conforma a quanto stabilito:
   - dall'Allegato B "Limiti e prescrizioni";

- dall'Allegato C "Piano di Monitoraggio e Controllo"
- dalla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, riportate nell'Allegato D.

Ai fini dell'adempimento delle prescrizioni impartite dall'autorizzazione, per le quali non siano indicate, nell'autorizzazione stessa, termini diversi, in sede di comunicazione di cui all'art. 29-decies, la società deve indicare i termini di adempimento, che non potranno superare il 31/12/2021.

4. MONITORAGGIO, VIGILANZA E CONTROLLI

Il Servizio Disciplina Gestione Rifiuti e Siti contaminati, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, avvalendosi di ARPA FVG, accerta:

- il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la regolarità dei controlli posti a carico della Società, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
- che la Società abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione previsti dall'autorizzazione, informando il Servizio competente con scrupolosa regolarità e, laddove richiesto, con la debita tempestività.

Nel rispetto dei parametri stabiliti dal Piano di monitoraggio e controllo, ARPA FVG, sentito il Gestore, definisce le modalità e le tempistiche per l'attuazione dell'attività a carico dell'ente di controllo di cui al Piano stesso.

È fatto obbligo al Gestore di fornire l'assistenza necessaria allo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo, in particolare gli è fatto obbligo di garantire l'accesso all'installazione del personale incaricato dei controlli. Si rammenta che il rifiuto di consentire l'accesso al personale incaricato dei controlli comporta l'insorgenza, a carico del Gestore, della responsabilità per l'illecito di cui all'articolo 340 del Codice penale.

Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, l'ARPA FVG, quale Ente di vigilanza e controllo, comunica al Servizio competente e al Gestore gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure correttive da adottare ai fini dell'eliminazione delle non conformità rilevate.

5. INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

La mancata osservanza delle prescrizioni stabilite dalla presente autorizzazione e dai suoi allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, comporta l'adozione, nei confronti del Gestore, dei provvedimenti di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del D.lgs. 152/2006, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29-quattuordecies del medesimo Decreto legislativo.

6. TARIFFE RELATIVE AI CONTROLLI

Ai sensi degli articoli 3 e 6 del D.M. 24 aprile 2008, il Gestore versa ad ARPA FVG le tariffe dei controlli con riferimento a quanto stabilito agli Allegati IV e V del decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009. Il Gestore versa entro il 30 gennaio le tariffe dei controlli programmati dal Piano di Ispezione Ambientale pubblicato sul sito internet della Regione, trasmettendo ad ARPA la relativa quietanza di pagamento.

In caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti di cui al paragrafo precedente, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni previste dall'articolo 29-quattuordecies, commi 2 e 10 del decreto legislativo 152/2006, il Gestore è tenuta al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, comma 1, del D.M.

In caso di chiusura definitiva dell'installazione, Il Gestore ne dà tempestiva comunicazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.M. 24 aprile 2008 al Dipartimento di ARPA di Udine, al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il Gestore è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati dal presente articolo.

7. GARANZIE FINANZIARE

La validità dell'autorizzazione integrata ambientale è subordinata al mantenimento, per tutta la durata della stessa, delle garanzie finanziarie a copertura dei costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità della gestione dell'impianto e il recupero dell'area interessata.

L'importo della garanzia è fissato in euro 443.457,98 che deve essere prestate a favore della Regione ai sensi dell'art. 26 della L.R. 34/2017.

È fatto obbligo al Gestore di comunicare tempestivamente alla Regione ogni aggiornamento delle informazioni relative alle modalità e ai termini di prestazione alle garanzie finanziarie stabilite dal presente paragrafo.

8. DISPOSIZIONI FINALI

Per effetto del presente provvedimento, le disposizioni dei precedenti decreti n. 108/AMB del 28 gennaio 2011 e n. 772/AMB del 22 marzo 2012, sono da intendere superate.

Copia del presente decreto è trasmessa alla società Depura S.r.l., al Comune di San Giovanni al Natisone, ad ARPA SOC Pressioni sull'Ambiente e SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, ad Acquedotto Poiana s.p.a., all'AUSIR, alla Regione – Servizio autorizzazioni per la prevenzione dell'inquinamento e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio Disciplina Gestione Rifiuti e Siti contaminati, in Gorizia, C.so Italia, 55 e sul sito internet istituzionale della Regione.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di riscontro giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione o di notifica del presente atto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
ing. Flavio Gabrielcig
[Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 82/2005]

Allegato A
Scheda tecnica installazione

Gestore
Denominazione: DEPURA S.r.l.
Sede legale: Comune di San Giovanni al Natisone (UD)
loc. Cascina Rinaldi, Via Braiduzza n. 16
Partita IVA: 00435690300

Installazione
Indirizzo: Via Braiduzza n. 16, loc. Cascina Rinaldi
Comune di San Giovanni al Natisone (UD)
Riferimenti catastali: Comune censuario di San Giovanni al Natisone
Foglio 8 – mappale 211, 212, 246, 248
Riferimenti urbanistici: L'area su cui sorge l'impianto è individuata dal P.R.C.G. del Comune di San Giovanni al Natisone come Zona Omogenea D1 – insediamenti industriali-artigianali di interesse regionale e parte in Zona S – servizi ed attrezzature collettive, categoria T/d – impianto di depurazione. [conformità urbanistica parere Comune prot.n.49548 dd. 16/10/2020]

Obbligo di redazione della relazione di riferimento ai sensi del D.M. 95/2019: non soggetta

Stabilimento a rischio di incidente rilevante – D.lgs. 334/99: non soggetto

Precedenti autorizzazioni Non pertinente [riesame con valenza di rinnovo ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152].

Categoria di attività Paragrafo 5.1 lett. b) - lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con una capacità di oltre 10 Mg al giorno che comporti il ricorso a una o più delle seguenti attività: trattamento fisico-chimico;
Paragrafo 5.3 lett. a) - il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività: trattamento fisico-chimico;
dell'Allegato VIII alla Parte seconda del D.lgs. 152/2006.

Operazioni e capacità autorizzate

All'interno dell'installazione il Gestore è autorizzato allo svolgimento delle seguenti operazioni di smaltimento [Allegato B alla Parte quarta del D.lgs. 152/2006]:

Descrizione	Codice operazione	Codice SIRR
Trattamento biologico	D8	TDLD8
Trattamento chimico-fisico	D9	TDLD9
Deposito preliminare	D15	DP

Le quantità di rifiuti ammessi presso l'installazione sono riportate nella seguente tabella:

	Mg/giorno
Rifiuti pericolosi e non pericolosi	300

fermo restando il limite di 40.000 Mg/anno

	m³
Capacità di stoccaggio	420

Caratteristiche dei rifiuti ammessi

All'interno dell'installazione il Gestore è autorizzato a ricevere i seguenti rifiuti:

CER	Descrizione
02	RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
02 01	Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
02 01 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02	Rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale
02 02 01	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 04	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 03	Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione della melassa
02 03 01	Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 05	Rifiuti dell'industria lattiero-casearia
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 02	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 07	Rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02 07 03	rifiuti prodotti da trattamenti chimici
02 07 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
04	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE
04 01	rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce
04 01 05	liquido di concia non contenente cromo
04 01 06	fanghi prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo
06	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI
06 01	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi
06 01 01*	acido solforico e solforoso
06 01 02*	acido cloridrico
06 01 04*	acido fosforico e fosforoso
06 01 05*	acido nitroso e nitrico
06 02	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
06 02 04*	idrossido di sodio e di potassio
07	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI
07 01	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
07 01 04*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 06	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici

CER	Descrizione
07 06 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070611
08	RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA
08 01	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici
08 01 12	Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
08 01 20	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19
08 03	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa
08 03 07	fanghi acquosi contenenti inchiostro
08 03 08	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
08 03 14	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080413
08 03 16	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080415
08 04	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)
08 04 14	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13
08 04 16	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15
10	RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI
10 01	rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)
10 01 19	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10.01.05, 10.01.07 e 10.01.18
10 01 22*	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose
10 01 23	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22
11	RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA
11 01	rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)
11 01 05*	acidi di decapaggio
11 01 06*	acidi non specificati altrimenti
11 01 07*	basi di decapaggio
11 01 10	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 110109
11 01 11*	soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose
11 01 12	soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11
11 01 13*	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
11 01 14	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13
11 01 98*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
12	RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
12 01	rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico

CER	Descrizione
	superficiale di metalli e plastiche
12 01 09*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
12 03	rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua a vapore (tranne 11)
12 03 01*	soluzioni acquose di lavaggio
13	OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI
13 01	scarti di oli per circuiti idraulici
13 01 05*	emulsioni non clorurate
13 05	prodotti di separazione olio/acqua
13 05 02*	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
13 05 03*	fanghi da collettori
13 05 06*	oli prodotti dalla separazione olio/acqua
13 05 07*	acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
13 08	rifiuti di oli non specificati altrimenti
13 08 02*	altre emulsioni
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
16 03	prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati
16 03 03*	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16.03.03
16 03 05*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16.03.05
16 07	rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti (tranne 05 e 13)
16 07 08*	rifiuti contenenti olio
16 10	rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito
16 10 01*	soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose
16 10 02	soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01
16 10 03*	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
16 10 04	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03
18	RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITA' DI RICERCA COLLEGATE
18 01	rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri uomini
18 01 06*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
18 02	rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali
18 02 03	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti non applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
19	RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE
19 01	rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
19 01 06*	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi
19 02	rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)
19 02 03	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
19 06	rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
19 06 03	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 07	percolato di discarica

CER	Descrizione
19 07 03	percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02
19 08	rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti
19 08 02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 08 07*	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 08 09	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti oli e grassi commestibili
19 08 10*	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 190809
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
19 08 13*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19.08.13
19 09	rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
19 09 06	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 13	rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda
19 13 04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
19 13 05*	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
19 13 07*	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
19 13 08	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07
20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
20 03	altri rifiuti urbani
20 03 06	rifiuti della pulizia delle fognature

Emissioni in atmosfera

L'esercizio degli impianti e delle attività presenti nell'installazione dà luogo a emissioni in atmosfera soggette ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 del D.lgs. 152/2006. I relativi punti di emissione sono riportati nella tabella seguente:

Punto	Descrizione	Altezza	Portata massima (Nm^3/h)	Sistemi di abbattimento
E1	Captazione aria dalle vasche interne di reazione chimico-fisica	11 m	3.000	Filtro a carboni attivi
E2	Aspirazione e depolverazione aria di trasferimento calce in polvere	11 m	2.000	Filtro a maniche

E3	Captazione aria dalle vasche di equalizzazione esterne, chiuse (e vasche di denitro oxy e nitrificazione)	11m	2.000	Filtro a carboni attivi

Sono autorizzate le emissioni diffuse non tecnicamente convogliabili derivanti dall'impianto ed in particolare dalle operazioni di trattamento fanghi [nota prot. n. 51368 dd. 27/10/2020].

Scarichi idrici

È autorizzato lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali provenienti dall'insediamento sito in S.Giovanni al Natisone, loc. Cascina Rinaldi, Via Braiduzza 16, censito al foglio 8, mappali 211-246, alle condizioni di seguito descritte.

Scarico S1

Tipologia delle acque scaricate:

- acque reflue industriali provenienti dal processo di trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi conto terzi;
- acque reflue di dilavamento dei piazzali soggetti al deposito di sostanze pericolose;
- acque reflue industriali provenienti dalle attività di analisi di laboratorio;
- acque reflue assimilabili alle domestiche da servizi igienico-sanitari,

Corpo recettore: pubblica fognatura;
Pozzetto di campionamento: pozzetto di ispezione denominato PC nella planimetria di riferimento.

Al fine di rispettare quanto autorizzato con Decreto n. 1065/AMB del 07/03/2018 di autorizzazione allo scarico del depuratore biologico comunale di Cascina Rinaldi (portata media oraria: 40,28 mc/h e portata media giornaliera: 967 mc/g) le portate massime ammesse per lo scarico dell'impianto sono:

- Portata annua: 40.000 mc/anno;
- Portata giornaliera: 300 mc/giorno;
- Portata istantanea: 3,47 l/s (pari a 300 mc equalizzati sulle 24 h).

Scarico S2

Tipologia delle acque scaricate:

- acque meteoriche da coperture e piazzali non soggetti a depositi di sostanze pericolose;

Corpo recettore: pubblica fognatura;
Pretrattamento depurativo: assente;
Pozzetto di campionamento: assente.

Sistema di gestione ambientale ISO 14001

Certificato n. IT20/0419 rilasciato da SGS ITALIA s.p.a, valido fino al 19.06.2023.

Registrazione ai sensi del Regolamento CE 2018/2026

Il gestore non dispone di una registrazione EMAS

Prescrizioni e Monitoraggi ambientali

L'esercizio dell'installazione è subordinato all'osservanza delle prescrizioni contenute nell'Allegato B e del Piano di Monitoraggio e Controllo di cui all'Allegato C.

Allegato B
Limiti e prescrizioni

Nota
Laddove non specificato altrimenti nel presente allegato, tutte le comunicazioni del gestore attinenti all'adempimento delle prescrizioni s'intendono riferite ai seguenti destinatari:

- Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinanti;
- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del FVG.

1. Prescrizioni generali

1) L'impianto deve essere gestito nel rispetto di quanto indicato del progetto approvato e della documentazione accompagnatoria alla domanda di riesame, che costituiscono parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale, nonché delle indicazioni, condizioni e prescrizioni contenute in quest'ultima;
2) Deve essere presente all'ingresso dell'impianto una tabella che riporti gli estremi dell'autorizzazione, il nominativo e i recapiti del responsabile della gestione, gli orari di apertura e di chiusura dell'impianto;
3) Fatti salvi gli obblighi di comunicazione delle modifiche di cui all'articolo 29-nonies del D.lgs. 152/2006 e gli interventi di cui al comma 3 del medesimo articolo, in tutti gli altri casi il gestore, sentiti gli uffici, comunica ogni variazione relativa all'esercizio dell'installazione;
4) È fatto obbligo al gestore di comunicare preventivamente la propria intenzione di dismettere l'impianto. La comunicazione deve essere corredata da un progetto di ripristino dell'area che deve essere approvato dalla Regione, previo parere ARPA. Lo svincolo delle garanzie finanziarie prestate ai sensi della L.R. 34/2017 avviene entro venti giorni dalla presentazione del certificato di collaudo degli interventi di chiusura dell'impianto previsti dal progetto suddetto;
5) ai sensi dell'articolo 26 della L.R. 34/2017, è fatto obbligo al gestore di prestare entro 15 giorni dal rilascio dell'autorizzazione una garanzia finanziaria a favore della Regione Friuli-Venezia Giulia per l'ammontare di euro 443.457,98, pena la decadenza dell'autorizzazione.

2. Prescrizioni relative alla realizzazione della modifica non sostanziale

1) Deve essere comunicato l'inizio dei lavori connessi alla modifica non sostanziale ricompresa nella domanda di riesame consistente nell'inserimento, a monte della filtrazione a quarzite e carboni attivi esistente, di una sezione di trattamento biologico a fanghi attivi e MBR [D8], con trattamento fanghi dedicato, a fronte dello smantellamento delle apparecchiature della linea di trattamento acidi e basi ancora presenti, ma non più utilizzate; i lavori dovranno seguire un cronoprogramma che deve essere presentato dal gestore entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione[1].
2) L'inizio dei lavori deve avvenire entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione e gli stessi dovranno essere completati entro i termini del cronoprogramma comunicato ai sensi del precedente punto 1.
3) È fatto obbligo al gestore di comunicare al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinanti, ai sensi dell'art. 28, co. 2 della L.R. 20 ottobre 2017, n. 34, il nominativo del collaudatore dell'impianto per gli interventi di cui al punto 1. La comunicazione deve avvenire contestualmente all'inizio dei lavori;
4) Il collaudo deve concludersi secondo quanto disposto dall'art. 28, co. 4 della L.R. 34/2017. In caso contrario, trovano applicazione le disposizioni cui al co. 5 del

[1] Si precisa che la presente prescrizione si riferisce all'obbligo di aggiornare la Regione e l'ARPA FVG in ordine alla conclusione delle fasi individuate nel cronoprogramma, allo scopo di monitorare l'andamento dei lavori e lo stato di attuazione delle azioni previste dal progetto, non al rispetto delle tempistiche indicate dallo stesso, le quali potranno subire dilazioni o contrazioni senza che il Gestore ne dia comunicazione alla Regione o all'ARPA FVG.

medesimo articolo. Se necessario, il certificato di collaudo dell'impianto è aggiornato in base all'esito della procedura di cui al presente paragrafo.

3. Prescrizioni relative all'adeguamento dell'impianto alle BAT

1) Entro 1 anno dal ricevimento dell'autorizzazione, il gestore adegua il proprio SGA al fine di garantire l'applicazione della BAT n.1 e 23b, trasmettendone copia alla Regione e all'ARPA;
2) Entro 30 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione, al fine di rendere più chiare le modalità di controllo di processo, la società deve fornire un flussogramma del processo con indicati i punti di controllo, i parametri monitorati e le frequenze dei monitoraggi di cui al paragrafo 1.1.2 della relazione tecnica integrativa del 26/01/2021
3) Il Gestore, dal momento in cui si presentassero comprovate e reiterate molestie olfattive presso recettori sensibili, dovrà attivarsi per l'implementazione della BAT n.10 e n.12 [par. 5.5].

4. Prescrizioni relative alla gestione dei rifiuti

1) L'impianto deve essere gestito in maniera ordinata e razionale, l'organizzazione degli spazi all'interno del sito deve consentire facilità di passaggio e di intervento;
2) I rifiuti iscritti in deposito preliminare (D15) nel registro di carico e scarico dell'impianto devono essere raccolti nei serbatoi per CER omogenei. Non sono ammesse miscelazioni tra rifiuti aventi diverso codice CER durante le operazioni di deposito preliminare (D15);
3) Il quantitativo massimo di rifiuti liquidi in stoccaggio deve essere inferiore del 10% della capacità geometrica di ogni serbatoio; ogni serbatoio deve riportare una sigla di identificazione; gli eventuali sfiati devono essere captati e inviati ad apposito sistema di abbattimento
4) Fermo restando il disposto dell'art. 187 del D.lgs 152/2006, possono essere operate miscelazioni tese esclusivamente a produrre miscele di rifiuti ottimizzate ai fini dello smaltimento nel rispetto delle disposizioni dell'art. 178, comma 2 del D.Lgs citato;
5) Le verifiche sui rifiuti in ingresso effettuate nel procedimento di caratterizzazione dei rifiuti stessi dovranno prevedere le analisi delle sostanze BTEX, AOX, cianuri, cromo VI e Hg al fine di escludere la loro presenza in ingresso impianto;
6) I campioni prelevati ai fini della verifica dell'omologa devono essere conservati a disposizione dell'autorità di controllo presso l'impianto per un periodo non inferiore a 2 (due) mesi dal prelievo;
7) Il gestore è tenuto alla verifica dell'accettabilità dei rifiuti presso l'impianto e della regolarità della documentazione accompagnatoria di ciascun carico, secondo la normativa vigente. In caso di mancata accettazione di un carico, è fatto obbligo al gestore di comunicare entro 24 ore il respingimento dello stesso allegando alla comunicazione copia del formulario d'identificazione e dettagliando all'interno della comunicazione le motivazioni della mancata accettazione;
8) La gestione dei rifiuti (ingresso/uscita) deve essere tracciata attraverso la compilazione ORSO impianti.

5. Limiti e prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera

5.1. VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Agli impianti e alle attività presenti nell'installazione che danno luogo a emissioni in atmosfera soggette ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 del D.lgs. 152/2006 si applicano i seguenti Valori Limite di Emissione (VLE):

Punto E1, Captazione aria dalle vasche interne di reazione chimico-fisica
Punto E3, Captazione aria dalle vasche di equalizzazione esterne, chiuse (e future vasche di denitro oxy e nitrificazione)

Parametro/Sostanza inquinante	VLE
Ammoniaca [per un flusso di massa uguale o superiore a 2000 g/h]	250 mg/Nm^3
Acido cloridrico, HCl	5 mg/Nm^3
Benzene	5 mg/Nm^3
COT	45 mg/Nm^3
Idrogeno solforato, H2S	5 mg/Nm^3
Ossidi di Azoto, NOx	250 mg/Nm^3
Ossidi di Zolfo, SOx	250 mg/Nm^3

Punto E2, Aspirazione e depolverazione aria di trasferimento calce in polvere

Parametro/Sostanza inquinante	VLE
Polveri totali	10 mg/Nm^3

5.2. PRESCRIZIONI GENERALI

1) La Società deve effettuare, con frequenza stabilita nel Piano di monitoraggio e controllo, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dagli impianti.
2) La Società deve adottare i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.
3) I valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto. La società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (art. 271, c. 14 del D.lgs. 152/06).
4) per quanto concerne le caratteristiche costruttive dei camini, le aree di campionamento e i siti di misurazione la Società deve rispettare quanto previsto dalle linee guida emanate da ARPA FVG con il documento "Attività di campionamento delle emissioni convogliate in atmosfera – requisiti tecnici delle postazioni ai sensi della UNI EN 15259:2008 e del D.lgs. 81/2008 e s.m.i." – Linee guida ARPA FVG LG22.03 ed. 2 rev. 0 del 19.07.2019, disponibile sul sito dell'Agenzia e, in caso di difformità, in particolare dei condotti, delle piattaforme, delle zone di accesso e dei punti di campionamento, dovranno essere eseguite le idonee modifiche progettuali, previa presentazione di comunicazione ai sensi dell'art. 29-nonies, c. 1 del D.lgs. 152/06;
5) Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi;

6) Tutti i camini/punti di emissione devono essere chiaramente identificati con apposita segnaletica riportante la denominazione riportata nella presente autorizzazione conformemente agli elaborati grafici allegati alla domanda di autorizzazione integrata ambientale;
7) Qualora si verifichi un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
8) Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di aspirazione e trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva, qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva), deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati.
9) L'esercizio degli impianti di aspirazione e trattamento deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell'impianto industriale cui sono collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti con l'autorizzazione.

5.3. PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA MESSA IN ESERCIZIO E MESSA A REGIME DI E3

1) Almeno 15 giorni prima di iniziare la messa in esercizio dei nuovi impianti la Società deve darne comunicazione alla Regione Friuli Venezia Giulia, al Comune di San Giovanni al Natisone, all'Azienda Sanitaria competente per territorio e ad ARPA FVG.
2) Il termine ultimo per la messa a regime dell'impianto è fissato in novanta giorni dalla data di messa in esercizio. La Società deve comunicare agli Enti di cui alla precedente lettera a) la data di messa a regime dell'impianto.
3) Entro 15 giorni dalla data di messa a regime, devono essere comunicati agli Enti di cui alla precedente lettera a) i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate almeno due volte nell'arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite.

5.4. PRESCRIZIONI PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DIFFUSE

È fatto obbligo, al fine di minimizzare le emissioni diffuse provenienti dall'impianto di condurre tutte le attività di trattamento in modo da prevenire per quanto possibile, la diffusione di sostanze odorigene. A tal fine devono essere adottate le seguenti misure di prevenzione:

- limitazione del tempo di accumulo dei fanghi;
- minimizzazione della turbolenza del flusso di materia durante i trattamenti a vasche aperte;

5.5. PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'IMPATTO OLFATTIVO

Nel caso in cui vengano oggettivate segnalazioni di disagi legati a molestie olfattive la Regione, sentito il Comune di San Giovanni al Natisone, potrà imporre al gestore l'effettuazione di una campagna di monitoraggio allo scopo di determinare la frequenza delle emissioni odorigene attribuibili all'impianto distinguendo la sorgente tra le diverse fasi del processo di trattamento.

La Regione, in base all'esito della campagna di monitoraggio di cui sopra, potrà adottare i provvedimenti di diffida necessari al contenimento delle emissioni e prescrivere, eventualmente sulla base di una proposta del gestore, opportuni accorgimenti tecnico-gestionali da adottare.

6. Prescrizioni relative allo scarico

1) l'autorizzazione si intende in tutti i casi accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi e potrà essere revocata qualora il concessionario non ottemperi a tutte le direttive di legge, di regolamenti vigenti e alle disposizioni impartite;
2) per quanto non espressamente citato, l'utente dovrà rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le leggi sanitarie, nonché qualsiasi legge statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione.
3) tutte le spese riguardanti gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria della pratica sono a carico del richiedente.
4) dovranno essere mantenuti accessibili per il campionamento e il controllo i punti assunti per la misurazione degli scarichi (pozzetti di campionamento);
5) lo scarico non dovrà superare, anche temporaneamente, i limiti di emissione previsti dalle normative vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e specificati nella colonna relativa agli scarichi in rete fognaria della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/2006;
6) non è consentito raggiungere i limiti di accettabilità mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo;
7) l'Ente gestore del servizio idrico integrato si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento l'effettuazione di ulteriori referti di analisi delle acque reflue scaricate, anche con parametri diversi da quelli sopra citati;
8) ai sensi dell'art.101 comma 4 del D.lgs.152/2006 l'Autorità competente ai controlli è autorizzata a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico;
9) previa comunicazione ai sensi dell'art.29 nonies, c. 1 del D.lgs. 152/06, dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione, ampliamento, e/o ristrutturazione dell'insediamento o per trasferimento in altro luogo successivamente alla data di notifica del presente provvedimento (D.lgs.152/2006 Art.124, comma 12);
10) è fatto obbligo comunicare ogni mutamento che, successivamente alla data di notifica della presente autorizzazione, intervenga nella quantità e qualità delle acque reflue scaricate, nella natura delle materie prime utilizzate, nei processi di lavorazione e nell'eventuale impianto di pretrattamento, così come comunicare qualsiasi variante da apportare alle condotte di scarico ovvero ogni difetto o guasto che si verificasse nelle condotte stesse fino al punto di raccordo della pubblica fognatura;
11) le acque reflue assimilabili alle domestiche provenienti dai servizi igienico-sanitari dovranno essere scaricate direttamente in pubblica fognatura senza pretrattamenti mediante la vasca imhoff esistente che andrà disattivata, inertizzata ed eliminata a cura e spese della ditta stessa entro 6 (sei) mesi dal rilascio dell'A.I.A.;
12) l'attuale posizione del pozzetto di ispezione e controllo dello scarico S1 non è tale da garantire la sicurezza delle attrezzature, dei mezzi e del personale preposto ai campionamenti, a causa dei mezzi pesanti in transito, pertanto, lo stesso dovrà essere spostato dalla posizione attuale (mapp.211), in idoneo spazio recintato e

dotato di due accessi, uno verso l'impianto Depura e l'altro verso il depuratore comunale, come indicato in tav.A11 (revisione di gennaio 2020), entro 6 (sei) mesi dal rilascio dell'A.I.A.;

13) contestualmente allo spostamento del punto di campionamento dello scarico S1, si prescrive l'installazione di un idoneo dispositivo di misura in continuo dei parametri: portata scaricata in fognatura, pH e conducibilità; le misure provenienti da tali strumenti dovranno essere registrate su supporto elettronico e rese disponibili per i controlli; inoltre, i segnali in uscita dagli strumenti di misura dovranno essere messi a disposizione di Acquedotto Poiana S.p.A., mediante protocollo di trasmissione da concordare;
14) gli interventi di cui ai punti 11), 12) e 13) dovranno essere preventivamente valutati e approvati dal Gestore del Servizio Idrico Integrato. Il gestore, ricevuta l'approvazione da parte del GSI, comunica la data di inizio e di fine dei lavori alla Regione;
15) dovrà essere presentata all'Acquedotto Poiana S.p.A. entro il 31 gennaio di ogni anno la denuncia delle caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi derivanti da insediamenti industriali collegati alla pubblica fognatura, utilizzando i modelli messi a disposizione dall'Acquedotto Poiana S.p.A. (mod.FD.04 – Denuncia annuale scarichi);
16) il corrispettivo per il servizio di allontanamento e depurazione delle acque reflue industriali verrà calcolato in base alla tariffa stabilita dall'art.77 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
17) Le informazioni medie indicate dalla BAT 3 sui flussi delle acque reflue al punto di scarico e sui parametri rilevanti (pH, COD, Cu, Zn, Cloruri, Nitrati, Azoto ammoniacale, SStot, Ptot, Tensioattivi) saranno registrate una volta completate le modifiche all'impianto; i valori medi e la variabilità di portata e temperatura, valori medi di concentrazione e di carico (flusso di massa) delle sostanze pertinenti/rilevanti e loro variabilità dovranno essere registrati e aggiornati con frequenza almeno mensile su apposito strumento informatico.

7. Prescrizioni relative al rumore

Il gestore deve rispettare i limiti acustici previsti dal Piano comunale di classificazione acustica approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 di data 27/09/2012, nel periodo diurno (dalle ore 06:00 alle ore 22:00) e nel periodo notturno (dalle ore 22:00 alle ore 06:00), per le aree di classe V "prevalentemente industriale".

8. Prescrizioni relative al monitoraggio delle acque sotterranee

La ditta deve presentare una Relazione di proposta di monitoraggi ex articolo 29- sexies, comma 6 bis del D.lgs. 152/2006, redatta secondo le indicazioni delle apposite Linee Guida di ARPA FVG, entro 4 mesi dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.

Allegato C
Piano di Monitoraggio e Controllo

Il piano di monitoraggio e controllo stabilisce la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del gestore e l'attività svolta dalle Autorità di controllo. I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni dovranno essere sottoscritti da personale qualificato, e messi a disposizione degli enti preposti al controllo.

DISPOSIZIONI GENERALI

Evitare le miscelazioni

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro siano influenzate dalla miscelazione delle emissioni o degli scarichi, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

Funzionamento dei sistemi di monitoraggio e campionamento

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva.

Guasto, avvio e fermata

In caso di incidenti o imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente il gestore informa immediatamente la Regione ed ARPA FVG (Dipartimento Provinciale competente per territorio) e adotta immediatamente misure atte a limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti informandone l'autorità competente.
Nel caso in cui tali incidenti o imprevisti non permettano il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore dell'installazione dovrà provvedere alla riduzione o alla cessazione dell'attività ovvero adottare altre misure operative atte a garantire il rispetto dei limiti imposti e comunicare entro 8 ore dall'accaduto gli interventi adottati alla Regione, al Comune, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria competente per territorio, al Gestore delle risorse idriche e all'ARPA FVG.
Il Gestore dell'installazione è inoltre tenuto ad adottare modalità operative adeguate per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di transitorio, quali l'avviamento e l'arresto degli impianti.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

Manutenzione dei sistemi

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.
Tutti i macchinari il cui corretto funzionamento garantisce la conformità dell'impianto all'AIA, dovranno essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'Azienda.
La Società deve predisporre un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente gli interventi di controllo e di manutenzione, nonché ogni interruzione del normale funzionamento, sia degli impianti di abbattimento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 smi, che dei sistemi di trattamento dei reflui.
I controlli e gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati da personale qualificato e tenuti a disposizione presso l'opificio, anche in conformità al disposto dei punti 2.7-2.8 dell'Allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06 smi per le emissioni in atmosfera.

Accesso ai punti di campionamento

Il Gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:

a) pozzetti di campionamento degli scarichi di acque reflue
b) punti di rilievo delle emissioni sonore dell'insediamento

c) punti di campionamento delle emissioni in atmosfera
d) aree di stoccaggio dei rifiuti
e) pozzi di approvvigionamento idrico

Scelta dei metodi analitici

Aria

I metodi utilizzati dovranno essere riportati per ogni parametro sui singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione . Per valutare la conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione dovranno essere utilizzati i metodi di campionamento e di analisi indicati nel link di ARPA FVG http://www.arpa.fvg.it/export/sites/default/tema/aria/utilita/Documenti_e_presentazioni/linee_guida_docs/2017mag16_arpafvg_elenco_metodiche_emissioni.pdf o metodi diversi da quelli presenti nell'elenco sopra riportato purché rispondenti alla norma UNI CEN/TS 14793:2017 "Procedimento di validazione intralaboratorio per un metodo alternativo confrontato con un metodo di riferimento". La relativa relazione di equivalenza deve essere tramessa agli enti per le opportune verifiche.

Per i parametri non previsti in tale elenco devono essere utilizzati metodi che rispettino l'ordine di priorità delle pertinenti norme tecniche previste al comma 17 dell'art. 271 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.. In quest'ultimo caso in fase di verifica degli autocontrolli ARPA FVG si riserva di effettuare una valutazione sulle metodiche utilizzate.

Nella temporanea impossibilità tecnica o nelle more di adeguamento alle metodiche di recente emanazione indicate nel link di ARPA FVG sopra citato si ritengono utilizzabili, per il tempo strettamente necessario all'adeguamento, le metodiche corrispondenti precedentemente in vigore.

Si ricorda infine che i metodi utilizzati dovranno essere riportati, per ogni parametro, sui singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione. Si evidenzia, infine, che l'applicazione di detti metodi comunque prevede, per la loro applicazione, specifiche condizioni per le caratteristiche del punto di prelievo e per le postazioni di lavoro al fine di minimizzare l'incertezza delle misure. In particolare, nelle metodiche sono espressamente definiti gli spazi operativi e i requisiti strutturali delle postazioni di campionamento.

Acque

Al fine di garantire la rappresentatività del dato fornito il prelevamento, il trasporto e la conservazione di ogni campione dovranno essere eseguiti secondo quanto disposto dalle norme tecniche di settore (tali informazioni dovranno risultare nel verbale di prelievo di ogni campione, assieme ai dati meteorologici e pluviometrici). I metodi analitici per ogni parametro dovranno essere riportati nei singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione.

I metodi analitici dovranno essere quelli indicati nei manuali APAT CNR IRSA 2060 Man 29. Nell'impossibilità tecnica o nelle more di adeguamento alle migliori tecnologie utilizzabili, in analogia alle note ISPRA prot.18712 "Metodi di riferimento per le misure previste nelle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) statali" (Allegato G alla nota ISPRA prot.18712 del 1/6/2011) e alla nota ISPRA prot. 9611 del 28/2/2013. Possono essere utilizzati metodi alternativi purché possa essere dimostrato, tramite opportuna documentazione, il rispetto dei criteri minimi di equivalenza indicati nelle note ISPRA citate (Allegato G alla nota ISPRA prot.18712 del 1/6/2011), affinché sia inequivocabilmente effettuato il confronto tra i valori LoQ (limite di quantificazione) e incertezza estesa del metodo di riferimento e del metodo alternativo proposto, conseguiti dal laboratorio incaricato.

Nell'utilizzo di metodi alternativi per le analisi è necessario tener presente, quando possibile, la priorità, delle pertinenti norme tecniche internazionali CEN, ISO, EPA e le norme nazionali UNI, APAT-IRSA-CNR, in particolare la scala di priorità dovrà considerare in primis le norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili le norme tecniche nazionali UNI, oppure ove quest'ultime non siano disponibili, le norme ISO o a metodi interni opportunamente documentati.

Comunicazione di effettuazione delle misurazioni in regime di autocontrollo

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività di controllo di ARPA, il Gestore comunica, tramite il Software AICA, indicativamente 15 giorni prima, l'inizio di ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall'AIA ed il nominativo della ditta esterna incaricata.

Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve conservare per un periodo pari ad almeno la durata dell'Autorizzazione su registro o con altre modalità, i risultati analitici dei campionamenti prescritti. La registrazione deve essere tenuta a disposizione dell'autorità di controllo.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati attraverso il Software AICA predisposto da ARPA FVG.

Entro 30 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione il Gestore trasmette all'indirizzo e-mail autocontrolli.aia@arpa.fvg.it i riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale, comprensivi di una e-mail personale a cui trasmettere le credenziali per l'accesso all'applicativo.

Le analisi relative ai campionamenti devono essere inserite e consolidate entro 90 gg dal campionamento e la relazione annuale deve essere consolidata entro il 30 aprile di ogni anno.

Il Gestore deve, qualora necessario, comunicare tempestivamente i nuovi riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale per consentire un altro accreditamento.

PARAMETRI DA MONITORARE

Aria

Nella tabella 1 vengono specificati per i punti di emissione e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare.

Tab. 1 - *inquinanti monitorati*

Parametri	Punto di emissione			Frequenza controllo	Metodi
	E1	E2	E3		
Polveri totali		X		annuale	Vedi paragrafo "*Scelta dei metodi analitici*"
Ammoniaca	X		X	semestrale	
COT	X		X	semestrale	
Acido cloridrico	X		X	semestrale	
Idrogeno Solforato	X		X	semestrale	

Nella tabella 2 vengono indicati i controlli da effettuare sui sistemi di abbattimento delle emissioni per garantirne l'efficienza

Tab.2 - *Sistemi di trattamento emissioni (stato di fatto e di progetto)*

Punto emissione	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione (periodicità)	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
E1, E3	Filtro a carboni attivi	- Tubazioni di convogliamento vapori - Ventilatore - Carboni attivi (manutenzione e sostituzione secondo frequenze indicate dal produttore, secondo esiti di controllo, in fermata impianto)	- Stato di conservazione	Giornaliera	Registro
			- Saturazione carboni - Perdite di carico	Settimanale	
E2	Depolveratore a maniche	- Ventilatore - Maniche filtranti (manutenzione e sostituzione secondo frequenze indicate dal produttore, secondo esiti di controllo, in fermata impianto)	- Stato di conservazione	Giornaliera	Registro
			- Usura maniche - Perdite di carico - Impostazione tempi di controlavaggio	Settimanale	

Acqua

Nella tabella 3 vengono specificati per lo scarico S1 e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare:

Tab 3 – Inquinanti monitorati scarico S1

Parametri	Modalità di controllo e frequenza		Metodi
	Controllo laboratorio esterno	Controllo Interno	
Portata		C	Vedi paragrafo "*Scelta dei metodi analitici*"
pH / conducibilità	M	C	
temperatura		G[1]	
Solidi sospesi totali	M	G[1]	
BOD5	M		
COD	M	G[1]	
Alluminio	M		
Arsenico	M	S[1]	
Bario	M		
Boro	M		
Cadmio	M	S[1]	

Cromo totale	M	S[1]	
Cromo VI	M		
Ferro	M		
Manganese	M	S[1]	
Mercurio	M		
Nichel	M	G[1]	
Piombo	M	S[1]	
Rame	M	G[1]	
Selenio	M		
Stagno	M		
Zinco	M	S[1]	
Cianuri	M		
Cloro attivo libero	M		
Solfuri	M		
Solfiti	M		
Solfati	M		
Cloruri	M		
Fluoruri	M		
Fosforo totale	M	G[1]	
Azoto totale	M		
Azoto ammoniacale (come NH4)	M	G[1]	
Azoto nitroso (come N)	M		
Azoto nitrico (come N)	M	G[1]	
Grassi e olii animali/vegetali	M		
Idrocarburi totali	M	S[1]	
Fenoli	M		
Aldeidi	M		
Solventi organici aromatici	M		
Solventi organici azotati	M		
Tensioattivi totali	M	S[1]	
Pesticidi fosforati	M		
Pesticidi totali: -aldrin -dieldrin -endrin -isodrin	M		
Solventi clorurati	M		
Saggio di tossicità acuta	M		
PFOA	Sem		
PFOS	Sem		

Legenda: C=continuo, A=annuale, M=mensile, S=settimanale, G=giornaliero, Sem= semestrale

(1) È possibile ricorrere anche alle metodologie rapide di analisi (rapid test). I risultati delle analisi rapide devono essere controllati regolarmente (per esempio con cadenza mensile) conformemente alle norme EN oppure, se queste non sono disponibili, conformemente a norme ISO, nazionali o internazionali che assicurino risultati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica.

I risultati relativi ai "Controlli interni" devono essere conservati presso l'impianto e messi a disposizione dagli Enti che ne facciano richiesta.

Rumore

Dovranno essere eseguite misure fonometriche presso il perimetro del comprensorio produttivo della Società, almeno nelle postazioni di misura individuate, al fine di verificare i limiti di immissione e differenziale presso i recettori sensibili, con riferimento alla perizia fonometrica allegata alla domanda di A.I.A., come nella seguente tabella:

Tab. 4 – *postazioni minime di misura fonometrica*

P1	Lungo il confine NE dell'insediamento, all'altezza dell'area stoccaggi
P2	Spigolo N dell'insediamento
P3	Spigolo N-W dell'insediamento
P4	Spigolo W dell'insediamento, di fronte area depurazione biologica
P5	Lato SW dell'insediamento, di fronte al letto di essiccamento fanghi depuratore acque reflue urbane

Dette misure fonometriche dovranno essere eseguite ogniqualvolta si realizzino modifiche agli impianti, o nuovi ampliamenti del comprensorio produttivo, che abbiano influenza sull'immissione di rumore nell'ambiente esterno.

Le postazioni indicate dovranno essere georeferenziate: saranno variate, in accordo con ARPA, nel caso di nuovi ampliamenti del comprensorio produttivo della Società

I rilievi dovranno essere eseguiti in accordo con quanto previsto dalle norme tecniche contenute nel DM 16/03/98; i risultati dovranno riportare, oltre ai puntuali parametri di rumore indicati dalla vigente normativa in acustica, anche i grafici relativi all'andamento temporale delle misure esperite e gli spettri relativi all'analisi in frequenza per bande in terzi di ottava lineare.

Il tempo di misura deve essere rappresentativo dei fenomeni acustici osservati, tenendo in considerazione, oltre che le caratteristiche di funzionamento dell'impianto, anche le condizioni meteorologiche del sito; nel caso di misure effettuate con la tecnica di campionamento si dovranno seguire le indicazioni indicate nelle norme di riferimento internazionale di buona tecnica (norme UNI serie 11143, UNI 9884, UNI 10855).

I rilievi dovranno essere eseguiti a cura di un tecnico competente in acustica in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 commi 6, 7 e 8, della Legge 447/1995.

Rifiuti

Nelle tabelle 5 e 6 vengono indicati i controlli da effettuare sui rifiuti in ingresso e/o in uscita.

Tab. 5 – *Controllo rifiuti in ingresso*

Rifiuti controllati Codice EER	**Modalità di controllo**	**Frequenza controllo**	**Modalità di registrazione dei controlli effettuati**
Per ogni codice EER ricevuto	Controllo preliminare su trattabilità del rifiuto (analisi c/o laboratorio esterno, scheda di omologa)	Annuale o in caso di modifiche dell'attività che produce il rifiuto	raccoglitore schede e/o registro
	Controllo sulla corrispondenza tra rifiuto e schede di omologa	Ad ogni conferimento	
	Controllo sulla trattabilità del rifiuto (analisi c/o laboratorio interno)	Variabile: i conferimenti saltuari sono analizzati ad ogni conferimento mentre quelli continuativi sono analizzati con frequenza almeno annuale o in caso di modifiche dell'attività che produce il rifiuto	

Tab. 6 – *Controllo rifiuti in uscita*

Rifiuti controllati Codice EER	***Modalità di controllo***	***Frequenza controllo***	***Modalità di registrazione dei controlli effettuati***
19 01 10*	Cotrollo su corretta identificazione e modalità di carico	Ad ogni carico	Registro di carico/scarico formulario
	Caratterizzazione chimica	annuale	Raccoglitore / registro informatico
19 02 06	Cotrollo su corretta identificazione e modalità di carico	Ad ogni carico	Registro di carico/scarico formulario
	Caratterizzazione chimica	annuale	Raccoglitore / registro informatico
19 08 01	Cotrollo su corretta identificazione e modalità di carico	Ad ogni carico	Registro di carico/scarico formulario
	Caratterizzazione chimica	annuale	Raccoglitore / registro informatico
19 08 12	Cotrollo su corretta identificazione e modalità di carico	Ad ogni carico	Registro di carico/scarico formulario
	Caratterizzazione chimica	annuale	Raccoglitore / registro informatico
13 08 02*	Cotrollo su corretta identificazione e modalità di carico	Ad ogni carico	Registro di carico/scarico formulario
	Caratterizzazione chimica	annuale	Raccoglitore / registro informatico

GESTIONE DELL'IMPIANTO

Controllo e manutenzione – controllo punti critici

Nella tabella 7 sono specificati i monitoraggi previsti sui macchinari (sia per il monitoraggio dei parametri operativi che di eventuali perdite) e gli interventi di manutenzione ordinaria per i quali il controllo del corretto funzionamento garantisce la conformità dell'impianto all'AIA e il cui malfunzionamento potrebbe comportare un impatto negativo sull'ambiente

Tab. 7 *– Controlli e manutenzioni sui macchinari e sui punti critici*

Macchina/impianto/ sistema	Parametri critici	frequenza	Interventi di controllo/manutenzione	registrazione
Vasche impianto trattamento	tenuta	giornaliera	- Ispezione visiva - Interventi di manutenzione in corrispondenza a fallanze	Checklist / registro
Impiantistica di trattamento rifiuti	Taratura/ripetitività/ prontezza/sensibilità/ precisione/efficienza dei sensori (termici, di livello, pressostati, pH,..) e di allarmi ed attuatori	Giornaliera / settimanale in corrispondenza ai controlli di tab. 5	- Ispezioni visive e misure secondo le indicazioni del costruttore	Checklist / registro
Gestione fanghi attivi	- Flusso in ingresso vasca denitrificazione: pH; COD; NH4; Ptot; - Flusso in uscita MBR: pH; COD; NH4; Ptot; N-NO3; tensiattivi tot; Metalli pes.(Cu; Zn) - Ossigeno disciolto in denitrificazione e ossidazione/nitrificazione. - Rilevazione portata refluo trattato.	Giornaliera	- Analisi di laboratorio interno - Misure locali	Checklist / registro
	- Parametri fanghi attivi : Solidi sospesi tot; osservazione microscopica (conta + classificazione)	Settimanale	- Analisi di laboratorio interno	Checklist / registro
	- Concentrazione metalli pesanti nel fango attivo: Cu; Zn; Pb; Ni; Cr (espressi come Me/s.s.)	mensile	- Analisi di laboratorio interno/esterno	Registro
Serbatoi di stoccaggio rifiuti, contenitori chemicals ausiliari	integrità	giornaliera	- Ispezione visiva - Interventi di manutenzione in corrispondenza a fallanze	Checklist / registro
Aree di deposito temporaneo rifiuti	- Ristagni di liquidi - Eventi incidentali	giornaliera	- Ispezione visiva	Checklist / registro
Filtri a carboni attivi, filtro a maniche	Ved. Tab. 2	Ved. Tab. 2	- Ispezione visiva - Interventi di manutenzione programmata	Checklist / registro
Gestione dilavamento piazzali	Carico/scarico materiali	Vedere procedure interne di gestione piazzali		Checklist / registro

Nella tabella 8 sono specificate le modalità e i punti di controllo del sistema di trattamento biologico D8

Tab.8

Sistema di trattamento ed elementi caratteristici di ciascuno stadio		**Dispositivi di controllo**	**Punti di controllo del corretto funzionamento**	**Modalità di controllo (frequenza)**	**Modalità di registrazione dei controlli effettuati**
Grigliatura	- Griglia rotativa a spazzole - Motoriduttore	- Strumenti e apparati di misura, - Regolatori di livello - Timer dosatori - Quadri comando, spie di funzionam.	- Ispezione vasche e serbatoi - Pozzetti e punti di prelievo a valle degli stadi di processo, per controlli analitici di efficienza stadi di trattamento - Postazioni di misura O2 disciolto, pH, livello, temperatura - Produzione fanghi - Postazioni di verifica pulizia grigliatura, condotta di scarico, efficienza impiantistica generale, strutture mobili e apparati elettromeccanici	<u>ALLO SCARICO IN FOGNATURA</u> controllo analitico in vasca V2 <u>GIORNALIERA</u> - Integrità vasche, serbatoi, bacini di contenimento - Controllo analitico stadi di trattamento - Efficienza strumenti di controllo e attuatori - Produzione fanghi <u>SETTIMANALE</u> - efficienza misuratori di portata e di livello, pompe, dosatori, valvolame, soffianti, diffusori, ponti raschiatori, grigliatori, nastropresse, agitatori/ miscelatori, membrane filtranti, impiantistica generale	Registro
Vasca di equalizzazione H2, H3 e serbatoi in VTR	- vasche / serbatoi - mixer sommersi - pompe - misuratori di portata - livellostati				
Vasche di preparazione pH C1 - C2	- Vasche - Agitatori - pHmetri				
Vasche di reazione R1 – R2	- Vasche - Agitatori - Pompe dosatrici - pHmetri - misuratori redox e temperatura				
Vasche di neutralizzazione e flocculazione B1, B2, B3, B4	- Vasche - Pompe - Pompe dosatrici - agitatori - pHmetro				
Vasche di decantazione B5 – B6	- vasche - Pompe				
Vasche interrate di accumulo reflui V1, V2, I	- Vasche - Pompe - livellostati				
Linea depurazione biologica acque trattate: vasca di denitrificazione F	- vasca - agitatore - pHmetro - pompa dosatrice - livellostati				
Linea depurazione biologica acque trattate: vasca ossidazione e nitrificazione H1	- Vasca - Soffiante - Ossimetro - Pompe				
Linea depurazione biologica acque trattate: vasca MBR (D) e sistema di lavaggio	- Vasca - Livellostati - Membrane - Soffianti - Pompe - Misuratori di portata - Misuratori di pressione e temperatura - Ricircoli				
Vasche interrate di accumulo fanghi VF1, VF2	- Vasche				
Ispessimento fanghi	- Ispessitori B7, B8, ispessitore linea dep.biol. - Pompe - Condizionamento linea dep.biol. - Misuratore ad ultrasuoni				
Disidratazione fanghi	- Pompe - Filtropresse				
Linea filtrazione acque trattate	- Vasca controlavaggio V7 - Pompe - Filtri a sabbia e a carbone attivo				

Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc)

Nella tabella 9 vengono indicate la metodologia e la frequenza delle prove di tenuta da effettuare sulle strutture adibite allo stoccaggio e sottoposte a controllo periodico (anche strutturale).

Tab. 9 *– Aree di stoccaggio*

Struttura contenimento	Contenitore			Bacino di contenimento		
	Tipo di controllo	Frequenza	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Frequenza	Modalità di registrazione
Cisterne in vetroresina x stoccaggio rifiuti in entrata	Visivo / strumentale	Giornaliera	registro	visivo	giornaliero	registro
Cisternette in fusti, su area pavimentata; serbatoi; silos (stoccaggio chemicals)	Visivo / strumentale	Giornaliera		visivo	giornaliero	registro
Container coperti e a tenuta per fanghi	Visivo	giornaliero		-	-	-

INDICATORI DI PRESTAZIONE

Nella tabella 10 vengono individuati degli indicatori di consumo di risorse, rapportati con l'unità di produzione, che dovranno essere monitorati e registrati a cura del gestore come strumenti di controllo ambientale indiretto.

Tab. 10- *Monitoraggio degli indicatori di performance*

Indicatore e sua descrizione	Valore e Unità di misura	Frequenza di monitoraggio e periodo di riferimento	Modalità di registrazione
Energia elettrica per unità di rifiuto trattato	kWh/m³ di rifiuto in ingresso	Semestrale / annuale	registro
Acqua prelevata per unità di rifiuto trattato	$m^3_{H_2O}$/m³ di rifiuto in ingresso	Semestrale / annuale	registro
Refluo scaricato in fognatura per unità di rifiuto trattato	% refluo scaricato/ rifiuto trattato	Semestrale / annuale	registro
Fanghi prodotti per unità di rifiuto trattato	Kg / m³ di rifiuto in ingresso	Semestrale / annuale	registro
% abbattimento COD	% COD ingresso sezione trattamento biologico/ COD uscita sezione trattamento biologico	mensile	registro

ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto in materia di vigilanza, l'Ente di controllo effettua, con oneri a carico del Gestore e quantificati sulla base delle disposizioni contenute negli allegati IV e V al decreto ministeriale 24 aprile 2008, nell'articolo 3 della LR 11/2009 e nella DGR 2924/2009, i controlli di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del DM 24 aprile 2008 secondo le frequenze stabilite dal Piano di ispezione ambientale, pubblicato sul sito della Regione.
Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato DM 24 aprile 2008, sono determinati dal Gestore dell'installazione secondo il vigente tariffario generale di ARPA.
Al fine di consentire il puntuale rispetto di quanto disposto dagli articoli 3 e 6, del DM 24 aprile 2008, ARPA comunicherà al soggetto autorizzato, entro il mese di dicembre dell'anno precedente all'effettuazione dei controlli previsti dall'AIA, quali di questi intende effettivamente svolgere.

Con riferimento alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti adottate con la decisione di esecuzione della commissione del 10 agosto 2018 (UE) 2018/1147, il Gestore dichiara di applicare:

CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT

BAT	descrizione	applicabilità	Stato di applicazione	note
1.1. Prestazione ambientale complessiva				
BAT 1	Per migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nell'istituire e applicare un sistema di gestione ambientale avente tutte le caratteristiche seguenti: I. impegno da parte della direzione, compresi i dirigenti di alto grado; II. II. definizione, a opera della direzione, di una politica ambientale che preveda il miglioramento continuo della prestazione ambientale dell'installazione; III. pianificazione e adozione delle procedure, degli obiettivi e dei traguardi necessari, congiuntamente alla pianificazione finanziaria e agli investimenti; IV. attuazione delle procedure, prestando particolare attenzione ai seguenti aspetti: a) struttura e responsabilità, b) assunzione, formazione, sensibilizzazione e competenza, c) comunicazione, d) coinvolgimento del personale, e) documentazione, f) controllo efficace dei processi, g) programmi di manutenzione, h) preparazione e risposta alle emergenze, i) rispetto della legislazione ambientale, V. controllo delle prestazioni e adozione di misure correttive, in particolare rispetto a: a) monitoraggio e misurazione (cfr. anche la relazione di riferimento del JRC sul monitoraggio delle emissioni in atmosfera e nell'acqua da installazioni IED — Reference Report on Monitoring of emissions to air and water from IED installations, ROM), b) azione correttiva e preventiva, c) tenuta di registri,	L'ambito di applicazione (ad esempio il livello di dettaglio) e la natura del sistema di gestione ambientale (ad esempio standardizzato o non standardizzato) dipendono in genere dalla natura, dalle dimensioni e dalla complessità dell'installazione, così come dall'insieme dei suoi possibili effetti sull'ambiente (che dipendono anche dal tipo e dalla quantità di rifiuti trattati).	PARZIALMENTE APPLICATA	Lo stabilimento è certificato ISO 14001 ma il sistema di gestione ambientale esistente è parzialmente standardizzato e non risponde completamente a tutte le caratteristiche esplicitate dalla BAT 1 Per tale ragione si intende effettuarne una revisione con adeguamento entro un anno dal rilascio dell'AIA, in modo tale da renderlo pienamente conforme a quanto richiesto dalla presente BAT.

	d) verifica indipendente (ove praticabile) interna o esterna, al fine di determinare se il sistema di gestione ambientale sia conforme a quanto previsto e se sia stato attuato e aggiornato correttamente; VI. riesame del sistema di gestione ambientale da parte dell'alta direzione al fine di accertarsi che continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace; VII. attenzione allo sviluppo di tecnologie più pulite; VIII. attenzione agli impatti ambientali dovuti a un eventuale smantellamento dell'impianto in fase di progettazione di un nuovo impianto, e durante l'intero ciclo di vita; IX. svolgimento di analisi comparative settoriali su base regolare; X. gestione dei flussi di rifiuti (cfr. BAT 2); XI. inventario dei flussi delle acque reflue e degli scarichi gassosi (cfr. BAT 3); XII. piano di gestione dei residui (cfr. descrizione alla sezione 6.5); XIII. piano di gestione in caso di incidente (cfr. descrizione alla sezione 6.5); XIV. piano di gestione degli odori (cfr. BAT 12); XV. piano di gestione del rumore e delle vibrazioni (cfr. BAT 17).			
BAT 2	Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva dell'impianto, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito.		APPLICATA	Lo stabilimento è dotato di procedure di preaccettazione e caratterizzazione dei rifiuti, come descritte nella relazione tecnica.
	Tecnica	Descrizione		
	a. Predisporre e attuare procedure di preaccettazione e caratterizzazione dei rifiuti	Queste procedure mirano a garantire l'idoneità tecnica (e giuridica) delle operazioni di trattamento di un determinato rifiuto prima del suo arrivo all'impianto. Comprendono procedure per la raccolta di informazioni sui rifiuti in ingresso, tra cui il campionamento e la caratterizzazione se necessari per ottenere una conoscenza sufficiente della loro composizione. Le procedure di preaccettazione dei rifiuti sono basate sul rischio tenendo conto, ad esempio, delle loro caratteristiche di pericolosità, dei rischi		

		posti dai rifiuti in termini di sicurezza dei processi, sicurezza sul lavoro e impatto sull'ambiente, nonché delle informazioni fornite dal o dai precedenti detentori dei rifiuti.			
	b. Predisporre e attuare procedure di accettazione dei rifiuti Le procedure di accettazione sono intese a confermare le caratteristiche dei rifiuti, quali individuate nella fase di preaccettazione.	Queste procedure definiscono gli elementi da verificare all'arrivo dei rifiuti all'impianto, nonché i criteri per l'accettazione o il rigetto. Possono includere il campionamento, l'ispezione e l'analisi dei rifiuti. Le procedure di accettazione sono basate sul rischio tenendo conto, ad esempio, delle loro caratteristiche di pericolosità, dei rischi posti dai rifiuti in termini di sicurezza dei processi, sicurezza sul lavoro e impatto sull'ambiente, nonché delle informazioni fornite dal o dai precedenti detentori dei rifiuti.		APPLICATA	Lo stabilimento è dotato di procedure di accettazione dei rifiuti, come descritte nella relazione tecnica, che comprendono campionamento, ispezione e analisi dei rifiuti
	c. Predisporre e attuare un sistema di tracciabilità e un inventario dei rifiuti	Il sistema di tracciabilità e l'inventario dei rifiuti consentono di individuare l'ubicazione e la quantità dei rifiuti nell'impianto. Contengono tutte le informazioni acquisite nel corso delle procedure di preaccettazione (ad esempio data di arrivo presso l'impianto e numero di riferimento unico del rifiuto, informazioni sul o sui precedenti detentori, risultati delle analisi di preaccettazione e accettazione, percorso di trattamento previsto, natura e quantità dei rifiuti presenti nel sito, compresi tutti i pericoli identificati), accettazione, deposito, trattamento e/o trasferimento fuori del sito. Il sistema di tracciabilità dei rifiuti si basa sul rischio tenendo conto, ad esempio, delle loro caratteristiche di pericolosità, dei rischi posti dai rifiuti in termini di sicurezza dei processi, sicurezza sul lavoro e impatto sull'ambiente, nonché delle informazioni		APPLICATA	Lo stabilimento traccia e fa un inventario dei rifiuti in esso contenuti con frequenza giornaliera

	fornite dal o dai precedenti detentori dei rifiuti.			
d. Istituire e attuare un sistema di gestione della qualità del prodotto in uscita	Questa tecnica prevede la messa a punto e l'attuazione di un sistema di gestione della qualità del prodotto in uscita, in modo da assicurare che ciò che risulta dal trattamento dei rifiuti sia in linea con le aspettative, utilizzando ad esempio norme EN già esistenti. Il sistema di gestione consente anche di monitorare e ottimizzare l'esecuzione del trattamento dei rifiuti e a tal fine può comprendere un'analisi del flusso dei materiali per i componenti ritenuti rilevanti, lungo tutta la sequenza del trattamento. L'analisi del flusso dei materiali si basa sul rischio tenendo conto, ad esempio, delle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, dei rischi da essi posti in termini di sicurezza dei processi, sicurezza sul lavoro e impatto sull'ambiente, nonché delle informazioni fornite dal o dai precedenti detentori dei rifiuti.		NON PERTINENTE	Il ciclo produttivo di stabilimento non produce alcun prodotto in uscita
e. Garantire la segregazione dei rifiuti	I rifiuti sono tenuti separati a seconda delle loro proprietà, al fine di consentire un deposito e un trattamento più agevoli e sicuri sotto il profilo ambientale. La segregazione dei rifiuti si basa sulla loro separazione fisica e su procedure che permettono di individuare dove e quando sono depositati.		APPLICATA	Vedasi descrizione delle modalità gestionali contenuta nella relazione tecnica
f. Garantire la compatibilità dei rifiuti prima del dosaggio o della miscelatura	La compatibilità è garantita da una serie di prove e misure di controllo al fine di rilevare eventuali reazioni chimiche indesiderate e/o potenzialmente pericolose tra rifiuti (es. polimerizzazione, evoluzione di gas, reazione esotermica, decomposizione, cristallizzazione, precipitazione) in caso di dosaggio, miscelatura o altre operazioni di		APPLICATA	Vedasi descrizione delle modalità gestionali contenuta nella relazione tecnica

		trattamento. I test di compatibilità sono sul rischio tenendo conto, ad esempio, delle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, dei rischi da essi posti in termini di sicurezza dei processi, sicurezza sul lavoro e impatto sull'ambiente, nonché delle informazioni fornite dal o dai precedenti detentori dei rifiuti.			
	g. Cernita dei rifiuti solidi in ingresso	La cernita dei rifiuti solidi in ingresso (1) mira a impedire il confluire di materiale indesiderato nel o nei successivi processi di trattamento dei rifiuti. Può comprendere: — separazione manuale mediante esame visivo; —separazione dei metalli ferrosi, dei metalli non ferrosi o di tutti i metalli; — separazione ottica, ad esempio mediante spettroscopia nel vicino infrarosso o sistemi radiografici; — separazione per densità, ad esempio tramite classificazione aeraulica, vasche di sedimentazione-flottazione, tavole vibranti; — separazione dimensionale tramite vagliatura/setacciatura.		NON PERTINENTE	Non sono gestiti rifiuti solidi
BAT 3	Al fine di favorire la riduzione delle emissioni in acqua e in atmosfera, la BAT consiste nell'istituire e mantenere, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un inventario dei flussi di acque reflue e degli scarichi gassosi che comprenda tutte le caratteristiche seguenti: i) informazioni circa le caratteristiche dei rifiuti da trattare e dei processi di trattamento dei rifiuti, tra cui: a) flussogrammi semplificati dei processi, che indichino l'origine delle emissioni; b) descrizioni delle tecniche integrate nei processi e del trattamento delle acque reflue/degli scarichi gassosi alla fonte, con indicazione delle loro prestazioni; ii) informazioni sulle caratteristiche dei flussi delle acque reflue, tra cui: a) valori medi e variabilità della portata, del pH, della temperatura e della conducibilità;	L'ambito (ad esempio il livello di dettaglio) e la natura dell'inventario dipendono in genere dalla natura, dalle dimensioni e dalla complessità dell'installazione, così come dall'insieme dei suoi possibili effetti sull'ambiente (che dipendono anche dal tipo e dalla quantità di rifiuti trattati).	APPLICATA	Vedasi quanto specificatamente riportato nella documentazione integrativa Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, gli inquinanti rilevanti sono costituiti da particolato (per il punto di emissione E2) e da composti organici e acido cloridrico per i punti E1 ed E3; possono essere potenzialmente presenti anche H_2S e NH_3. Per quanto riguarda gli scarichi idrici, gli inquinanti rilevanti sono costituiti dai seguenti: - COD

	b) valori medi di concentrazione e di carico delle sostanze pertinenti (ad esempio COD/TOC, composti azotati, fosforo, metalli, sostanze prioritarie/microinquinanti) e loro variabilità; c) dati sulla bioeliminabilità [ad esempio BOD, rapporto BOD/COD, test Zahn-Wellens, potenziale di inibizione biologica (ad esempio inibizione dei fanghi attivi)] (cfr.BAT 52); iii) informazioni sulle caratteristiche dei flussi degli scarichi gassosi, tra cui: a) valori medi e variabilità della portata e della temperatura; b) valori medi di concentrazione e di carico delle sostanze pertinenti (ad esempio composti organici, POP quali i PCB) e loro variabilità; c) infiammabilità, limiti di esplosività inferiori e superiori, reattività; d) presenza di altre sostanze che possono incidere sul sistema di trattamento degli scarichi gassosi o sulla sicurezza dell'impianto (es. ossigeno, azoto, vapore acqueo, polveri).				- BOD_5 - pH - azoto ammoniacale e nitrico - fosforo - tensioattivi - rame - zinco - solidi sospesi totali - idrocarburi Altri inquinanti (es altri metalli pesanti) possono essere presenti esclusivamente in funzione dei rifiuti trattati, sulla base delle analisi di caratterizzazione degli stessi.
BAT 4	Al fine di ridurre il rischio ambientale associato al deposito dei rifiuti, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito. Tecnica / Descrizione			Generalmente applicabile ai nuovi impianti.	APPLICATA	Le tecniche elencate sono state utilizzate come basi di progetto per la variante richiesta.
	a.	Ubicazione ottimale del deposito	Le tecniche comprendono: — ubicazione del deposito il più lontano possibile, per quanto tecnicamente ed economicamente fattibile, da recettori sensibili, corsi d'acqua ecc., —ubicazione del deposito in grado di eliminare o ridurre al minimo la movimentazione non necessaria dei rifiuti all'interno dell'impianto (onde evitare, ad esempio, che un rifiuto sia movimentato due o più volte o che venga trasportato su tratte inutilmente lunghe all'interno del sito).			
	b.	Adeguatezza della capacità del deposito	Sono adottate misure per evitare l'accumulo di rifiuti, ad esempio: —la capacità massima del deposito di rifiuti viene chiaramente stabilita e non viene superata, tenendo in considerazione le caratteristiche dei rifiuti (ad esempio per quanto riguarda il rischio di incendio) e la capacità di trattamento, — il quantitativo di rifiuti depositati viene regolarmente monitorato in relazione al	Generalmente applicabile	APPLICATA	La capacità massima è chiaramente stabilita, anche in funzione delle caratteristiche dei rifiuti (vedasi descrizione degli stoccaggi in relazione tecnica); il quantitativo di rifiuti depositati viene giornalmente monitorato; il tempo massimo di permanenza viene

			limite massimo consentito per la capacità del deposito, —il tempo massimo di permanenza dei rifiuti viene chiaramente definito.			controllato
	c.	Funzionamento sicuro del deposito	Le misure comprendono: — chiara documentazione ed etichettatura delle apparecchiature utilizzate per le operazioni di carico, scarico e deposito dei rifiuti, — i rifiuti notoriamente sensibili a calore, luce, aria, acqua ecc. sono protetti da tali condizioni ambientali, — contenitori e fusti e sono idonei allo scopo e conservati in modo sicuro.	Generalmente applicabile	APPLICATA	Vedasi relazione tecnica
	d.	Spazio separato per il deposito e la movimentazione di rifiuti pericolosi imballati	Se del caso, è utilizzato un apposito spazio per il deposito e la movimentazione di rifiuti pericolosi imballati.	Generalmente applicabile	APPLICATA	Non sono trattati rifiuti pericolosi imballati; gli unici potenzialmente presenti sono quelli generati dall'attività, come elencati nella relazione tecnica, che vengono gestiti in spazi separati e adeguatamente imballati e movimentati.
BAT 5	Al fine di ridurre il rischio ambientale associato alla movimentazione e al trasferimento dei rifiuti, la BAT consiste nell'elaborare e attuare procedure per la movimentazione e il trasferimento. Le procedure inerenti alle operazioni di movimentazione e trasferimento mirano a garantire che i rifiuti siano movimentati e trasferiti in sicurezza ai rispettivi siti di deposito o trattamento. Esse comprendono i seguenti elementi: — operazioni di movimentazione e trasferimento dei rifiuti ad opera di personale competente, —operazioni di movimentazione e trasferimento dei rifiuti debitamente documentate, convalidate prima dell'esecuzione e verificate dopo l'esecuzione, — adozione di misure per prevenire, rilevare, e limitare le fuoriuscite, — in caso di dosaggio o miscelatura dei rifiuti, vengono prese precauzioni a livello di operatività e progettazione (ad esempio aspirazione dei rifiuti di consistenza polverosa o farinosa). Le procedure per movimentazione e trasferimento sono basate sul rischio tenendo conto della probabilità di inconvenienti e incidenti e del loro impatto ambientale.				APPLICATA	Le operazioni di movimentazione interna di rifiuti (in ingresso) avvengono esclusivamente mediante pompe di sollevamento. Esse sono effettuate esclusivamente da personale addestrato, con registrazione dei trasferimenti fatti e verifiche specifiche prima delle miscelazioni
1.2. Monitoraggio						

BAT 6	Per quanto riguarda le emissioni nell'acqua identificate come rilevanti nell'inventario dei flussi di acque reflue (cfr. BAT 3), la BAT consiste nel monitorare i principali parametri di processo (ad esempio flusso, pH, temperatura, conduttività, BOD delle acque reflue) nei punti fondamentali (ad esempio all'ingresso e/o all'uscita del pretrattamento, all'ingresso del trattamento finale, nel punto in cui le emissioni fuoriescono dall'installazione).		NON APPLICATA	Posto che le uniche acque reflue rilevanti sono costituite dai reflui risultanti dal processo di trattamento dei rifiuti liquidi in ingresso, su di esse non sono eseguiti trattamenti in qualità di reflui. Gli unici parametri monitorati in continuo saranno la portata, pH e conducibilità mentre in discontinuo, con frequenza giornaliera o settimanale, saranno controllati svariati parametri come da PMC e indicazioni contenute nella documentazione integrativa
BAT 7	La BAT consiste nel monitorare le emissioni nell'acqua almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente.	Frequenza minima di monitoraggio[1][2]		
	Composti organici alogenati adsorbibili (AOX) [3] [4]	Giornaliera	NON PERTINENTE	Non vengono accettati rifiuti contenenti questo inquinante
	Benzene, toluene, etilbenzene, xilene (BTEX) [3] [4]	Mensile	NON PERTINENTE	Non vengono accettati rifiuti contenenti questo inquinante
	Domanda chimica di ossigeno (COD)[5][6]	Giornaliera	NON PERTINENTE MA APPLICATA	Non si ha scarico diretto in corpo idrico; il COD viene comunque monitorato con frequenza quotidiana
	Cianuro libero (CN-)[3][4]	Giornaliera	NON PERTINENTE	Non vengono accettati rifiuti contenenti questo inquinante
	Indice degli idrocarburi (HOI)[4]	Giornaliera	APPLICATA	Si chiede la riduzione della frequenza analitica da giornaliera a settimanale
	Arsenico (As), cadmio (Cd), cromo (Cr), rame (Cu), nickel (Ni), piombo (Pb) e zinco (Zn)[3][4]	Giornaliera	APPLICATA	Giornaliera per rame e nichel. Si chiede la riduzione della frequenza analitica da giornaliera a settimanale per gli altri metalli
	Manganese (Mn)[3][4]	Giornaliera	NON PERTINENTE MA PARZIALMENTE APPLICATA	Il manganese non risulta elencato tra le sostanze rilevanti; ne viene comunque eseguita una analisi con frequenza settimanale o in caso di trattamento di rifiuti che ne contengano

	Cromo esavalente (Cr(VI)][3][4]	Giornaliera	NON PERTINENTE	Non vengono accettati rifiuti contenenti questo inquinante
	Mercurio (Hg)[3][4]	Giornaliera	NON PERTINENTE	Non vengono accettati rifiuti contenenti questo inquinante
	PFOA[3]	Semestrale	APPLICATA	Non si ritiene che tale sostanze possa essere considerata come rilevante, tuttavia le analisi saranno svolte come previste dalle presenti BAT
	PFOS[3]	Semestrale	APPLICATA	Non si ritiene che tale sostanze possa essere considerata come rilevante, tuttavia le analisi saranno svolte come previste dalle presenti BAT
	Indice fenoli[6]	Giornaliera	NON PERTINENTE	Non si ha scarico diretto in corpo idrico
	Azoto totale (N totale)[6]	Giornaliera	NON PERTINENTE MA APPLICATA	Non si ha scarico diretto in corpo idrico; il N-NH_4 e il N-NO_3 sono comunque monitorati con frequenza quotidiana
	Carbonio organico totale (TOC)[5][6]	Giornaliera	NON PERTINENTE MA APPLICATA	Non si ha scarico diretto in corpo idrico; viene monitorato comunque il COD, parametro alternativo
	Fosforo totale (P totale)[6]	Giornaliera	NON PERTINENTE MA APPLICATA	Non si ha scarico diretto in corpo idrico; il P viene comunque monitorato con frequenza quotidiana
	Solidi sospesi totali (TSS)[6]	Giornaliera	NON PERTINENTE MA APPLICATA	Non si ha scarico diretto in corpo idrico; i TSS sono comunque monitorati con frequenza quotidiana
	(1) La frequenza del monitoraggio può essere ridotta se si dimostra che i livelli di emissione sono sufficientemente stabili. (2) Se lo scarico discontinuo è meno frequente rispetto alla frequenza minima di monitoraggio, il monitoraggio è effettuato una volta per ogni scarico. (3) **Il monitoraggio si applica solo quando la sostanza in esame è identificata come rilevante nell'inventario delle acque reflue citato nella BAT 3**. (4) Nel caso di scarico indiretto in un corpo idrico ricevente, la frequenza del monitoraggio può essere ridotta se l'impianto di trattamento delle acque reflue a valle elimina l'inquinante. (5) Vengono monitorati il TOC o la COD. È da preferirsi il primo, perché il suo monitoraggio non comporta l'uso di composti molto tossici. (6) Il monitoraggio si applica **solo in caso di scarichi diretti in un corpo idrico ricevente**			

BAT 8	La BAT consiste nel monitorare le emissioni convogliate in atmosfera almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente.			
	HCl (2)	Semestrale	APPLICATA	Se necessario si passerà dalla frequenza annuale attuale a quella semestrale, per i punti di emissione E1 ed E3 ed i parametri elencati
	NH_3 (2)	Semestrale	APPLICATA	
	TVOC (2)	Semestrale	APPLICATA	
	(1) La frequenza del monitoraggio può essere ridotta se si dimostra che i livelli di emissione sono sufficientemente stabili. (2) Il monitoraggio si applica solo se, sulla base dell'inventario citato nella BAT 3, la sostanza in esame nei flussi degli scarichi gassosi è considerata rilevante.			
BAT 9	La BAT consiste nel monitorare le emissioni diffuse di composti organici nell'atmosfera derivanti dalla rigenerazione di solventi esausti, dalla decontaminazione tramite solventi di apparecchiature contenenti POP, e dal trattamento fisico-chimico di solventi per il recupero del loro potere calorifico, almeno una volta l'anno, utilizzando una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito. [cfr. Tabella]		NON PERTINENTE	Nel sito non si svolgono le attività elencate
BAT 10	La BAT consiste nel monitorare periodicamente le emissioni di odori. Descrizione Le emissioni di odori possono essere monitorate utilizzando: —norme EN (ad esempio olfattometria dinamica secondo la norma EN 13725 per determinare la concentrazione delle emissioni odorigene o la norma EN 16841-1 o -2, al fine di determinare l'esposizione agli odori), — norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente, nel caso in cui si applichino metodi alternativi per i quali non sono disponibili norme EN (ad esempio per la stima dell'impatto dell'odore). La frequenza del monitoraggio è determinata nel piano di gestione degli odori (cfr. BAT 12).	L'applicabilità è limitata ai casi in cui la presenza di molestie olfattive presso recettori sensibili sia probabile e/o comprovata.	NON APPLICABILE	Non risultano molestie olfattive presso qualsivoglia recettore sensibile, né comprovate né probabili
BAT 11	La BAT consiste nel monitorare, almeno una volta all'anno, il consumo annuo di acqua, energia e materie prime, nonché la produzione annua di residui e di acque reflue. Il monitoraggio comprende misurazioni dirette, calcolo o registrazione		APPLICATA	Viene svolta in ambito di PMC annuale e di predisposizione della dichiarazione E-PRTR

	utilizzando, ad esempio, fatture o contatori idonei. Il monitoraggio è condotto al livello più appropriato (ad esempio a livello di processo o di impianto/installazione) e tiene conto di eventuali modifiche significative apportate all'impianto/installazione.				
1.3. Emissioni nell'atmosfera					
BAT 12	Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori che includa tutti gli elementi riportati di seguito: • un protocollo contenente azioni e scadenze, • un protocollo per il monitoraggio degli odori come stabilito nella BAT 10, • un protocollo di risposta in caso di eventi odorigeni identificati, ad esempio in presenza di rimostranze, • un programma di prevenzione e riduzione degli odori inteso a: o identificarne la o le fonti; o caratterizzare i contributi delle fonti; o attuare misure di prevenzione e/o riduzione.		L'applicabilità è limitata ai casi in cui la presenza di molestie olfattive presso recettori sensibili sia probabile e/o comprovata.	NON APPLICABILE	Non risultano molestie olfattive presso qualsivoglia recettore sensibile, nè comprovate nè probabili
BAT 13	Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'applicare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.				
	Tecnica	Descrizione			
	a. Ridurre al minimo i tempi di permanenza	Ridurre al minimo il tempo di permanenza in deposito o nei sistemi di movimentazione dei rifiuti (potenzialmente) odorigeni (ad esempio nelle tubazioni, nei serbatoi, nei contenitori), in particolare in condizioni anaerobiche. Se del caso, si prendono provvedimenti adeguati per l'accettazione dei volumi di picco stagionali di rifiuti.	Applicabile solo ai sistemi aperti.	NON PERTINENTE	Non vi sono sistemi aperti
	b. Uso di trattamento chimico	Uso di sostanze chimiche per distruggere o ridurre la formazione di composti odorigeni (ad esempio per l'ossidazione o la precipitazione del solfuro di idrogeno).	Non applicabile se può ostacolare la qualità desiderata del prodotto in uscita.	APPLICATA	Si applica l'ossidazione sulle sostanze ad essa sensibili e qualora necessario
	c. Ottimizzare il trattamento	In caso di trattamento aerobico di rifiuti liquidi a base acquosa, può comprendere: —	Generalmente applicabile	APPLICATA	Premesso che il trattamento si svolge in

		aerobico	uso di ossigeno puro, — rimozione delle schiume nelle vasche, — manutenzione frequente del sistema di aerazione. In caso di trattamento aerobico di rifiuti che non siano rifiuti liquidi a base acquosa, cfr. BAT 36.			vasca chiusa ed aspirata, la manutenzione del sistema di aerazione viene svolta con la dovuta frequenza atta a prevenire intasamenti o disefficienze
BAT 14	Al fine di prevenire le emissioni diffuse in atmosfera - in particolare di polveri, composti organici e odori - o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito. Quanto più è alto il rischio posto dai rifiuti in termini di emissioni diffuse nell'aria, tanto più è rilevante la BAT 14d.					
	Tecnica		Descrizione			
	a.	Ridurre al minimo il numero di potenziali fonti di emissioni diffuse	Le tecniche comprendono: —progettare in modo idoneo la disposizione delle tubazioni (ad esempio riducendo al minimo la lunghezza dei tubi, diminuendo il numero di flange e valvole, utilizzando raccordi e tubi saldati), — ricorrere, di preferenza, al trasferimento per gravità invece che mediante pompe, — limitare l'altezza di caduta del materiale, — limitare la velocità della circolazione, — uso di barriere frangivento.	Generalmente applicabile	APPLICATA	I rifiuti potenzialmente osmogenici sono depositati solo all'interno di serbatoi chiusi e aspirati Tutti i serbatoi di stoccaggio, inizialmente previsti con sfiati in atmosfera, sono stati collettati al sistema di trattamento afferente E1
	b.	Selezione e impiego di apparecchiature ad alta integrità	Le tecniche comprendono: —valvole a doppia tenuta o apparecchiature altrettanto efficienti, — guarnizioni ad alta integrità (ad esempio guarnizioni spirometalliche, giunti ad anello) per le applicazioni critiche, — pompe/compressori/agitatori muniti di giunti di tenuta meccanici anziché di guarnizioni, —pompe/compressori/agitatori ad azionamento magnetico, — adeguate porte d'accesso ai manicotti di servizio, pinze perforanti, teste perforanti (ad esempio per degassare RAEE contenenti VFC e/o VHC).	Nel caso di impianti esistenti, l'applicabilità è subordinata ai requisiti di funzionamento.	APPLICATA	Sono usate guarnizioni ad alta integrità e pompe e agitatori muniti di giunti di tenuta meccanici

	c.	Prevenzione della corrosione	Le tecniche comprendono: — selezione appropriata dei materiali da costruzione, — rivestimento interno o esterno delle apparecchiature e verniciatura dei tubi con inibitori della corrosione.	Generalmente applicabile	APPLICATA	Le vasche sono rivestite internamente, i tubi sono selezionati con materiali ad hoc
	d.	Contenimento, raccolta e trattamento delle emissioni diffuse	Le tecniche comprendono: — deposito, trattamento e movimentazione dei rifiuti e dei materiali che possono generare emissioni diffuse in edifici e/o apparecchiature al chiuso (ad esempio nastri trasportatori), — mantenimento a una pressione adeguata delle apparecchiature o degli edifici al chiuso, —raccolta e invio delle emissioni a un adeguato sistema di abbattimento (cfr. sezione 6.1) mediante un sistema di estrazione e/o aspirazione dell'aria in prossimità delle fonti di emissione.	L'uso di apparecchiature o di edifici al chiuso è subordinato a considerazioni di sicurezza, come il rischio di esplosione o di diminuzione del tenore di ossigeno. L'uso di apparecchiature o di edifici al chiuso può essere subordinato anche al volume di rifiuti.	APPLICATA	Le vasche e le apparecchiature potenzialmente osmogeniche sono aspirate e mantenute in leggera depressione, in prossimità delle fonti di emissioni, con trattamento specifico delle emissioni generate prima del loro rilascio in atmosfera.
	e.	Bagnatura	Bagnare, con acqua o nebbia, le potenziali fonti di emissioni di polvere diffuse (ad esempio depositi di rifiuti, zone di circolazione, processi di movimentazione all'aperto).	Generalmente applicabile	NON PERTINENTE	Non ci sono zone fonte di emissione di polvere diffuse all'aperto
	f.	Manutenzione	Le tecniche comprendono: — garantire l'accesso alle apparecchiature che potrebbero presentare perdite, — controllare regolarmente attrezzature di protezione quali tende lamellari, porte ad azione rapida.	Generalmente applicabile	APPLICATA	Svolta come da programma di manutenzione
	g.	Pulizia delle aree di deposito e trattamento dei rifiuti	Comprende tecniche quali la pulizia regolare dell'intera area di trattamento dei rifiuti (ambienti, zone di circolazione, aree di deposito ecc.), nastri trasportatori, apparecchiature e contenitori.	Generalmente applicabile	APPLICATA	La pulizia delle aree interne di movimentazione è prevista con frequenza costante
	h.	Programma di rilevazione e riparazione delle	Cfr. la sezione 6.2. Se si prevedono emissioni di composti organici viene predisposto e attuato un programma di rilevazione e	Generalmente applicabile	NON PERTINENTE	Non sono previste emissioni significative di composti organici

		perdite (LDAR, Leak Detection And Repair)	riparazione delle perdite, utilizzando un approccio basato sul rischio tenendo in considerazione, in particolare, la progettazione degli impianti oltre che la quantità e la natura dei composti organici in questione.			
BAT 15	La BAT consiste nel ricorrere alla combustione in torcia (flaring) esclusivamente per ragioni di sicurezza o in condizioni operative straordinarie (per esempio durante le operazioni di avvio, arresto ecc.) utilizzando entrambe le tecniche indicate di seguito.			Generalmente applicabile ai nuovi impianti. I sistemi di recupero dei gas possono essere installati a posteriori negli impianti esistenti.	NON PERTINENTE	Non presente nello stabilimento in oggetto
	Tecnica		Descrizione			
	a.	Corretta progettazione degli impianti	Prevedere un sistema di recupero dei gas di capacità adeguata e utilizzare valvole di sfiato ad alta integrità.			
	b.	Gestione degli impianti	Comprende il bilanciamento del sistema dei gas e l'utilizzo di dispositivi avanzati di controllo dei processi.	Generalmente applicabile		
BAT 16	Per ridurre le emissioni nell'atmosfera provenienti dalla combustione in torcia, se è impossibile evitare questa pratica, la BAT consiste nell'usare entrambe le tecniche riportate di seguito.				NON PERTINENTE	Non presente nello stabilimento in oggetto
	Tecnica		Descrizione	Generalmente applicabile alle nuove torce. Nel caso di impianti esistenti, l'applicabilità è subordinata, ad esempio, alla disponibilità di tempo per la manutenzione.		
	a.	Corretta progettazione dei dispositivi di combustione in torcia	Ottimizzazione dell'altezza e della pressione, dell'assistenza mediante vapore, aria o gas, del tipo di beccucci dei bruciatori ecc. - al fine di garantire un funzionamento affidabile e senza fumo e una combustione efficiente del gas in eccesso.			
	b.	Monitoraggio e registrazione dei dati nell'ambito della gestione della combustione in torcia	Include un monitoraggio continuo della quantità di gas destinati alla combustione in torcia. Può comprendere stime di altri parametri [ad esempio composizione del flusso di gas, potere calorifico, coefficiente di assistenza, velocità, portata del gas di spurgo, emissioni di inquinanti (ad esempio NOx, CO, idrocarburi), rumore]. La registrazione delle operazioni di combustione in torcia	Generalmente applicabile		

			solitamente ne include la durata e il numero e consente di quantificare le emissioni e, potenzialmente, di prevenire future operazioni di questo tipo.			
1.4. Rumore e vibrazioni						
BAT 17	Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione del rumore e delle vibrazioni che includa tutti gli elementi riportati di seguito: I. un protocollo contenente azioni da intraprendere e scadenze adeguate; II. un protocollo per il monitoraggio del rumore e delle vibrazioni; III. un protocollo di risposta in caso di eventi registrati riguardanti rumore e vibrazioni, ad esempio in presenza di rimostranze; IV. un programma di riduzione del rumore e delle vibrazioni inteso a identificarne la o le fonti, misurare/stimare l'esposizione a rumore e vibrazioni, caratterizzare i contributi delle fonti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione.			L'applicabilità è limitata ai casi in cui la presenza di vibrazioni o rumori molesti presso recettori sensibili sia probabile e/o comprovata.	NON APPLICATA	Presso i ricettori sensibili non ci sono rumori molesti o vibrazioni né comprovate né probabili
BAT 18	Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'applicare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.					
	Tecnica		Descrizione			
	a.	Ubicazione adeguata delle apparecchiature e degli edifici	I livelli di rumore possono essere ridotti aumentando la distanza fra la sorgente e il ricevente, usando gli edifici come barriere fonoassorbenti e spostando le entrate o le uscite degli edifici.	Per gli impianti esistenti, la rilocalizzazione delle apparecchiature e delle entrate o delle uscite degli edifici è subordinata alla disponibilità di spazio e ai costi.	APPLICATA	Per le nuove apparecchiature di progetto è previsto il posizionamento di macchine rumorose all'interno o, se all'esterno, schermate da edifici
	b.	Misure operative	Le tecniche comprendono: i. ispezione e manutenzione delle apparecchiature ii. chiusura di porte e finestre nelle aree al chiuso, se possibile; iii. apparecchiature utilizzate da personale esperto; iv. rinuncia alle attività rumorose nelle ore notturne, se possibile; v.misure di contenimento del rumore durante le attività di manutenzione, circolazione, movimentazione e trattamento.	Generalmente applicabile		

	c.	Apparecchiature a bassa rumorosità	Possono includere motori a trasmissione diretta, compressori, pompe e torce.	Generalmente applicabile		
	d.	Apparecchiature per il controllo del rumore e delle vibrazioni	Le tecniche comprendono: i. fono-riduttori, ii. isolamento acustico e vibrazionale delle apparecchiature, iii. confinamento in ambienti chiusi delle apparecchiature rumorose, iv. insonorizzazione degli edifici.	Nel caso di impianti esistenti, l'applicabilità è subordinata alla disponibilità di spazio.	APPLICATA	Per le nuove apparecchiature di progetto, qualora le misure di verifica dell'impatto acustico lo rendano necessario
	e.	Attenuazione del rumore	È possibile ridurre la propagazione del rumore inserendo barriere fra emittenti e riceventi (ad esempio muri di protezione, terrapieni ed edifici).	Applicabile solo negli impianti esistenti, in quanto la progettazione di nuovi impianti dovrebbe rendere questa tecnica superflua. Negli impianti esistenti, l'inserimento di barriere potrebbe essere subordinato alla disponibilità di spazio. In caso di trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, è applicabile subordinatamente ai vincoli imposti dal rischio di deflagrazione.	NON PERTINENTE	I valori misurati a confine di proprietà sono conformi ai limiti di zona e non vi sono ricettori sensibili nelle vicinanze
	1.5. Emissioni nell'acqua					
BAT 19	Al fine di ottimizzare il consumo di acqua, ridurre il volume di acque reflue prodotte e prevenire le emissioni nel suolo e nell'acqua, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito.					
	Tecnica		Descrizione			
	a.	Gestione dell'acqua	Il consumo di acqua viene ottimizzato mediante misure che possono comprendere: — piani per il risparmio idrico (ad esempio definizione di obiettivi di efficienza idrica, flussogrammi e bilanci di massa idrici), — uso ottimale dell'acqua di lavaggio (ad	Generalmente applicabile	NON APPLICABILE	L'attività utilizza modestissime quantità di acqua legate al processo, mentre quelle di lavaggio sono già minimizzate

			esempio pulizia a secco invece che lavaggio ad acqua, utilizzo di sistemi a grilletto per regolare il flusso di tutte le apparecchiature di lavaggio), — riduzione dell'utilizzo di acqua per la creazione del vuoto (ad esempio ricorrendo all'uso di pompe ad anello liquido, con liquidi a elevato punto di ebollizione).			
	b.	Ricircolo dell'acqua	I flussi d'acqua sono rimessi in circolo nell'impianto, previo trattamento se necessario. Il grado di riciclo è subordinato al bilancio idrico dell'impianto, al tenore di impurità (ad esempio composti odorigeni) e/o alle caratteristiche dei flussi d'acqua (ad esempio al contenuto di nutrienti).	Generalmente applicabile	NON APPLICABILE	Non è possibile utilizzare acqua di ricircolo nei processi, né questo recupero ha senso dal punto di vista del rapporto costi/benefici (all'anno si stima un consumo di circa 500 m^3 di acqua)
	c.	Superficie impermeabile	A seconda dei rischi che i rifiuti presentano in termini di contaminazione del suolo e/o dell'acqua, la superficie dell'intera area di trattamento dei rifiuti (ad esempio aree di ricezione, movimentazione, deposito, trattamento e spedizione) è resa impermeabile ai liquidi in questione.	Generalmente applicabile	APPLICATA	Nelle aree con presenza di rifiuti
	d.	Tecniche per ridurre la probabilità e l'impatto di tracimazioni e malfunzionamenti di vasche e serbatoi	A seconda dei rischi posti dai liquidi contenuti nelle vasche e nei serbatoi in termini di contaminazione del suolo e/o dell'acqua, le tecniche	Generalmente applicabile	APPLICATA	Sensori di troppo pieno con bacini di contenimento

			comprendono: — sensori di troppopieno, — condutture di troppopieno collegate a un sistema di drenaggio confinato (vale a dire al relativo sistema di contenimento secondario o a un altro serbatoio), — vasche per liquidi situate in un sistema di contenimento secondario idoneo; il volume è normalmente dimensionato in modo che il sistema di contenimento secondario possa assorbire lo sversamento di contenuto dalla vasca più grande, — isolamento di vasche, serbatoi e sistema di contenimento secondario (ad esempio attraverso la chiusura delle valvole).			
	e.	Copertura delle zone di deposito e di trattamento dei rifiuti	A seconda dei rischi che comportano in termini di contaminazione del suolo e/o dell'acqua, i rifiuti sono depositati e trattati in aree coperte per evitare il contatto con l'acqua piovana e quindi ridurre al minimo il volume delle acque di dilavamento contaminate.	L'applicabilità può essere limitata se vengono depositati o trattati volumi elevati di rifiuti (ad esempio trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici).	APPLICATA	
	f.	La segregazione dei flussi di acque	Ogni flusso di acque (ad esempio acque di dilavamento superficiali, acque di processo) è raccolto e trattato separatamente, sulla base del tenore in	Generalmente applicabile ai nuovi impianti. Generalmente applicabile agli impianti esistenti subordinatamente ai vincoli imposti dalla configurazione del	APPLICATA	Le acque sono raccolte separatamente, tra quelle non contaminate e contaminate; il trattamento delle acque di dilavamento superficiale, molto modeste, è fatto all'interno dell'impianto di trattamento rifiuti

			sostanze inquinanti e della combinazione di tecniche di trattamento utilizzate. In particolare i flussi di acque reflue non contaminati vengono segregati da quelli che necessitano di un trattamento.	sistema di raccolta delle acque.		liquidi
	g.	Adeguate infrastrutture di drenaggio	L'area di trattamento dei rifiuti è collegata alle infrastrutture di drenaggio. L'acqua piovana che cade sulle aree di deposito e trattamento è raccolta nelle infrastrutture di drenaggio insieme ad acque di lavaggio, fuoriuscite occasionali ecc. e, in funzione dell'inquinante contenuto, rimessa in circolo o inviata a ulteriore trattamento.	Generalmente applicabile ai nuovi impianti. Generalmente applicabile agli impianti esistenti subordinatamente ai vincoli imposti dalla configurazione del sistema di drenaggio delle acque.	APPLICATA	
	h.	Disposizioni in merito alla progettazione e manutenzione per consentire il rilevamento e la riparazione delle perdite	Il regolare monitoraggio delle perdite potenziali è basato sul rischio e, se necessario, le apparecchiature vengono riparate. L'uso di componenti interrati è ridotto al minimo. Se si utilizzano componenti interrati, e a seconda dei rischi che i rifiuti contenuti in tali componenti comportano per la contaminazione del suolo e/o delle acque, viene predisposto un sistema di contenimento secondario per tali componenti.	Per i nuovi impianti è generalmente applicabile l'uso di componenti fuori terra, anche se può essere limitato dal rischio di congelamento. Nel caso di impianti esistenti, l'installazione di un sistema di contenimento secondario può essere soggetta a limitazioni.	NON APPLICABILE	L'attuale assetto impiantistico comporta la presenza e l'uso di alcune vasche interrate, impermeabilizzate, che vengono periodicamente controllate per verificarne la tenuta. Non è possibile installare un sistema di contenimento secondario in quanto si andrebbe ad incidere il volume utile in maniera non accettabile dal punto di vista impiantistico.
	i.	Adeguata capacità di deposito temporaneo	Si predispone un'adeguata capacità di deposito	Generalmente applicabile ai nuovi impianti. Per gli	APPLICATA	Le acque reflue "particolari" possono sempre essere pompate all'interno della vasca I di

			temporaneo per le acque reflue generate in condizioni operative diverse da quelle normali, utilizzando un approccio basato sul rischio (tenendo ad esempio conto della natura degli inquinanti, degli effetti del trattamento delle acque reflue a valle e dell'ambiente ricettore). Lo scarico di acque reflue provenienti dal deposito temporaneo è possibile solo dopo l'adozione di misure idonee (ad esempio monitoraggio, trattamento, riutilizzo).	impianti esistenti, l'applicabilità è subordinata alla disponibilità di spazio e alla configurazione del sistema di raccolta delle acque.		accumulo dei rifiuti liquidi non trattabili in impianto.
BAT 20	Al fine di ridurre le emissioni nell'acqua, la BAT per il trattamento delle acque reflue consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito.			L'impianto non tratta acque reflue ma rifiuti liquidi; la presente BAT pertanto NON RISULTA APPLICABILE		
	Tecnica(1)		Inquinanti tipicamente interessati			
	Trattamento preliminare e primario, ad esempio					
	a.	Equalizzazione	Tutti gli inquinanti	Generalmente applicabile		
	b.	Neutralizzazione	Acidi, alcali			
	c.	Separazione fisica — es. tramite vagli, setacci, separatori di sabbia, separatori di grassi — separazione olio/acqua o vasche di sedimentazione primaria	Solidi grossolani, solidi sospesi, olio/grasso			
	Trattamento fisico-chimico, ad esempio:					
	d.	Adsorbimento	Inquinanti inibitori o non-biodegradabili disciolti	Generalmente applicabile		

			adsorbibili, ad esempio idrocarburi, mercurio, AOX			
	e.	Distillazione/rettificazione	Inquinanti inibitori o non-biodegradabili disciolti distillabili, ad esempio alcuni solventi			
	f.	Precipitazione	Inquinanti inibitori o non-biodegradabili disciolti precipitabili, ad esempio metalli, fosforo			
	g.	Ossidazione chimica	Inquinanti inibitori o non-biodegradabili disciolti ossidabili, ad esempio nitriti, cianuro			
	h.	Riduzione chimica	Inquinanti inibitori o non-biodegradabili disciolti riducibili, ad esempio il cromo esavalente (Cr (VI)]			
	i.	Evaporazione	Contaminanti solubili			
	j.	Scambio di ioni	Inquinanti inibitori o non-biodegradabili disciolti ionici, ad esempio metalli			
	k.	Strippaggio (stripping)	Inquinanti purgabili, ad esempio solfuro di idrogeno (H_2S), l'ammoniaca (NH_3), alcuni composti organici alogenati adsorbibili (AOX), idrocarburi			
	Trattamento biologico, ad esempio:					
	l.	Trattamento a fanghi attivi	Composti organici biodegradabili	Generalmente applicabile		
	m.	Bioreattore a membrana				
	Denitrificazione					
	n.	Nitrificazione/denitrificazione quando il trattamento comprende un trattamento biologico	Azoto totale, ammoniaca	La nitrificazione potrebbe non essere applicabile nel caso di concentrazioni elevate di cloruro (ad		

				esempio, maggiore di 10 g/l) e qualora la riduzione della concentrazione del cloruro prima della nitrificazione non sia giustificata da vantaggi ambientali. La nitrificazione non è applicabile se la temperatura dell'acqua reflua è bassa (ad esempio al di sotto dei 12 °C).		
	Rimozione dei solidi, ad esempio:					
	o.	Coagulazione e flocculazione	Solidi sospesi e metalli inglobati nel particolato	Generalmente applicabile		
	p.	Sedimentazione				
	q.	Filtrazione (ad esempio filtrazione a sabbia, microfiltrazione, ultrafiltrazione)				
	r.	Flottazione				
	[cfr. Sezione 6.3]					
1.6. Emissioni da inconvenienti e incidenti						
BAT 21	Per prevenire o limitare le conseguenze ambientali di inconvenienti e incidenti, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito, nell'ambito del piano di gestione in caso di incidente (cfr. BAT 1).				APPLICATA	(recinzione antintrusione, telecamera di sorveglianza; sistema di protezione antincendio; disponibilità di ampia accessibilità e operabilità delle apparecchiature di intervento e controllo)
	Tecnica		descrizione			
	a	Misure di protezione	Le misure comprendono — protezione dell'impianto da atti vandalici, —sistema di protezione antincendio e antiesplosione, contenente apparecchiature di prevenzione, rilevazione ed estinzione, —accessibilità e operabilità delle apparecchiature di controllo pertinenti in situazioni di emergenza.			
	b.	Gestione delle emissioni da inconvenienti/ incidenti	Sono istituite procedure e disposizioni tecniche (in termini di possibile contenimento) per gestire le emissioni da inconvenienti/incidenti, quali le emissioni da sversamenti, derivanti dall'acqua			

			utilizzata per l'estinzione di incendi o da valvole di sicurezza		APPLICATA	Procedura specifica per la gestione degli sversamenti
	c.	Registrazione e sistema di valutazione degli inconvenienti/ incidenti	Le tecniche comprendono: — un registro/diario di tutti gli incidenti, gli inconvenienti, le modifiche alle procedure e i risultati delle ispezioni, — le procedure per individuare, rispondere e trarre insegnamento da inconvenienti e incidenti.		APPLICATA	Vengono registrati tutti gli incidenti ed archiviati i verbali delle ispezioni
1.7. Efficienza nell'uso dei materiali						
BAT 22.	Ai fini dell'utilizzo efficiente dei materiali, la BAT consiste nel sostituire i materiali con rifiuti. Per il trattamento dei rifiuti si utilizzano rifiuti in sostituzione di altri materiali (ad esempio: rifiuti di acidi o alcali vengono utilizzati per la regolazione del pH; ceneri leggere vengono utilizzate come agenti leganti).			Alcuni limiti di applicabilità derivano dal rischio di contaminazione rappresentato dalla presenza di impurità (ad esempio metalli pesanti, POP, sali, agenti patogeni) nei rifiuti che sostituiscono altri materiali. Un altro limite è costituito dalla compatibilità dei rifiuti che sostituiscono altri materiali con i rifiuti in ingresso (cfr. BAT 2).	APPLICATA	I chemicals quali acidi e basi per la regolazione del pH sono sostituiti dai rifiuti acidi e basi conferiti
1.8. Efficienza energetica						
BAT 23.	Al fine di utilizzare l'energia in modo efficiente, la BAT consiste nell'applicare entrambe le tecniche indicate di seguito.					
	tecnica		descrizione			
	a.	Piano di efficienza energetica	Nel piano di efficienza energetica si definisce e si calcola il consumo specifico di energia della (o delle) attività, stabilendo indicatori chiave di prestazione su base annua (ad esempio, consumo specifico di energia espresso in kWh/tonnellata di rifiuti trattati) e pianificando obiettivi periodici di miglioramento e relative azioni. Il piano è adeguato alle specificità del trattamento dei rifiuti in termini di processi svolti, flussi di rifiuti trattati ecc.		APPLICATA	E' calcolato il consumo specifico di energia, individuando indicatori chiave di prestazione su base annua (kWh/kg di rifiuto trattato) Sarà implementata la parte relativa agli obiettivi di miglioramento, nell'ambito dell'aggiornamento del SGA

	b.	Registro del bilancio energetico	Nel registro del bilancio energetico si riportano il consumo e la produzione di energia (compresa l'esportazione) suddivisi per tipo di fonte (ossia energia elettrica, gas, combustibili liquidi convenzionali, combustibili solidi convenzionali e rifiuti). I dati comprendono: i) informazioni sul consumo di energia in termini di energia erogata; ii) informazioni sull'energia esportata dall'installazione; iii) informazioni sui flussi di energia (ad esempio, diagrammi di Sankey o bilanci energetici) che indichino il modo in cui l'energia è usata nel processo. Il registro del bilancio energetico è adeguato alle specificità del trattamento dei rifiuti in termini di processi svolti, flussi di rifiuti trattati ecc.		NON APPLICATA	Il bilancio energetico non è stato finora valutato; sarà redatto nell'ambito dell'aggiornamento del SGA
1.9. Riutilizzo degli imballaggi						
BAT 24.	Al fine di ridurre la quantità di rifiuti da smaltire, la BAT consiste nel riutilizzare al massimo gli imballaggi, nell'ambito del piano di gestione dei residui (cfr. BAT 1). Gli imballaggi (fusti, contenitori, IBC, pallet ecc.), quando sono in buone condizioni e sufficientemente puliti, sono riutilizzati per collocarvi rifiuti, a seguito di un controllo di compatibilità con le sostanze precedentemente contenute. Se necessario, prima del riutilizzo gli imballaggi sono sottoposti a un apposito trattamento.			L'applicabilità è subordinata al rischio di contaminazione dei rifiuti rappresentato dagli imballaggi riutilizzati.	NON PERTINENTE	Non si usano imballaggi significativi nella gestione dei rifiuti di stabilimento

2. CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO MECCANICO DEI RIFIUTI

BAT	descrizione	applicabilità	Stato di applicazione	note
Salvo diversa indicazione, le conclusioni sulle BAT illustrate nella sezione 2 si applicano al trattamento meccanico dei rifiuti quando non combinato al trattamento biologico, e in aggiunta alle conclusioni generali sulle BAT della sezione 1.				

NON PERTINENTI IN QUANTO NON VIENE SVOLTO ALCUN TRATTAMENTO MECCANICO DEI RIFIUTI

3. CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO BIOLOGICO DEI RIFIUTI

BAT	descrizione	applicabilità	Stato di applicazione	note
Salvo diversa indicazione, le conclusioni sulle BAT illustrate nella sezione 3 si applicano al trattamento biologico dei rifiuti in aggiunta alle conclusioni generali sulle BAT della sezione 1. Le conclusioni sulle BAT della sezione 3 non si applicano al trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa.				

NON PERTINENTI IN QUANTO NON VIENE SVOLTO ALCUN TRATTAMENTO BIOLOGICO CHE NON SIA SU RIFIUTI LIQUIDI A BASE ACQUOSA

4. CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO DEI RIFIUTI

BAT	descrizione	applicabilità	Stato di applicazione	note
Salvo diversa indicazione, le conclusioni sulle BAT illustrate nella sezione 4 si applicano al trattamento fisico- chimico dei rifiuti, in aggiunta alle conclusioni generali sulle BAT della sezione 1. -				
4.1. Conclusioni sulle BAT per il trattamento fisico-chimico dei rifiuti solidi e/o pastosi				
4.2. Conclusioni sulle BAT per la rigenerazione degli oli usati				
4.3. Conclusioni sulle BAT per il trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico				
4.4. Conclusioni sulle BAT per la rigenerazione dei solventi esausti				
4.5 BAT-AEL per le emissioni nell'atmosfera di composti organici provenienti dalla rigenerazione degli oli usati, dal trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico e dalla rigenerazione dei solventi esausti				
4.6. Conclusioni sulle BAT per il trattamento termico del carbone attivo esaurito, dei rifiuti di catalizzatori e del terreno escavato contaminato				
4.7. Conclusioni sulle BAT per il lavaggio con acqua del terreno escavato contaminato				
4.8. Conclusioni sulle BAT per la decontaminazione delle apparecchiature contenenti PCB				

NON PERTINENTI IN QUANTO NON VIENE SVOLTO ALCUN TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DEI RIFIUTI TRA QUELLI ELENCATI

5. CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI LIQUIDI A BASE ACQUOSA

BAT	descrizione			applicabilità	Stato di applicazione	note
Salvo diversa indicazione, le conclusioni sulle BAT illustrate nella sezione 5 si applicano al trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa in aggiunta alle conclusioni generali sulle BAT della sezione 1.						
5.1. Prestazione ambientale complessiva						
BAT 52.	Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nel monitorare i rifiuti in ingresso nell'ambito delle procedure di preaccettazione e accettazione (cfr. BAT 2) Monitoraggio dei rifiuti in ingresso, ad esempio in termini di: — bioeliminabilità [ad esempio BOD, rapporto BOD/COD, test Zahn-Wellens, potenziale di inibizione biologica (ad esempio inibizione dei fanghi attivi)], — fattibilità della rottura delle emulsioni, ad esempio per mezzo di prove di laboratorio.				APPLICATA	I rifiuti in ingresso vengono sempre sottoposti a prelievo e controllo analitico specifico, con parametri funzionali alla loro tipologia, prima dello scarico
5.2. Emissioni nell'atmosfera						
BAT 53.	Per ridurre le emissioni di HCl, NH3 e composti organici nell'atmosfera, la BAT consiste nell'applicare la BAT 14d e utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.					
	Tecnica		Descrizione		APPLICATA	Si usano carboni attivi (adsorbimento); i valori rilevati sono in linea con i BAT-AEL
	a.	Adsorbimento	Cfr. la sezione 6.1.			
	b.	Biofiltro				
	c.	Ossidazione termica				
	d.	Lavaggio a umido (wet scrubbing)				